

Direttive in materia di DOP e IGP per i prodotti non agricoli

per le procedure seguenti:

- registrazione di DOP e IGP
- opposizione
- modifica dell'elenco degli obblighi
- controllo
- tenuta del registro

Indice

| | |
|---|----------|
| Indice | 1 |
| Elenco delle abbreviazioni | 7 |
| Parte 1 – Regole procedurali generali | 9 |
| 1. Introduzione | 9 |
| 2. Basi giuridiche | 9 |
| 3. Parti | 9 |
| 3.1 Qualità di parte | 9 |
| 3.1.1 Procedure di registrazione e di modifica dell'elenco degli obblighi | 10 |
| 3.1.2 Procedura d'opposizione | 10 |
| 3.1.2.1 Legittimazione attiva | 10 |
| 3.1.2.2 Legittimazione passiva | 10 |
| 3.2 Rappresentanza e domicilio di notifica | 10 |
| 3.2.1 Rappresentante | 10 |
| 3.2.2 Procura | 11 |
| 3.2.3 Domicilio di notifica | 11 |
| 4. Regole procedurali generali | 11 |
| 4.1 Procedura scritta – canali di comunicazione | 11 |
| 4.2 Esame della competenza | 12 |
| 4.3 Ricusazione | 12 |
| 4.4 Accertamento dei fatti | 13 |
| 4.4.1 Massima inquisitoria e onere della prova | 13 |
| 4.4.2 Principio della parità delle armi | 13 |
| 4.5 Prove | 14 |
| 4.5.1 Mezzi di prova | 14 |
| 4.5.1.1 Principio | 14 |
| 4.5.1.2 Indagine demoscopica | 14 |
| 4.5.1.3 Produzione dei mezzi di prova | 15 |
| 4.5.2 Valutazione delle prove e grado della prova | 15 |
| 4.6 Termini | 16 |
| 4.6.1 Considerazioni generali | 16 |
| 4.6.2 Calcolo dei termini | 16 |
| 4.6.3 Proroga dei termini | 17 |
| 4.6.4 Osservanza dei termini | 17 |
| 4.6.4.1 Considerazioni generali | 17 |
| 4.6.4.2 Trasmissione per via elettronica | 18 |

| | |
|--|-----------|
| 4.6.4.3 Osservanza del termine di pagamento delle tasse | 18 |
| 4.6.5 Sospensione dei termini | 18 |
| 4.6.6 Conseguenze dell'inosservanza | 18 |
| 4.6.7 Proseguimento della procedura | 19 |
| 4.6.8 Restituzione del termine | 19 |
| 4.7 Consultazione degli atti | 19 |
| 4.7.1 Principio | 19 |
| 4.7.2 Eccezioni | 19 |
| 4.8 Diritto di essere sentiti | 20 |
| 4.8.1 Diritto di esprimersi sugli elementi pertinenti | 20 |
| 4.8.1.1 Scambio di allegati | 20 |
| 4.8.1.2 Diritto di replica | 20 |
| 4.8.1.3 Presa in considerazione di allegazioni tardive | 21 |
| 4.8.2 Offerta di prove | 21 |
| 4.9 Lingua della procedura | 21 |
| 5. Sospensione | 22 |
| 6. Decisione | 22 |
| 6.1 Contenuto e motivazione | 22 |
| 6.2 Spese di procedura e indennità di parte | 23 |
| 6.2.1 Procedure di registrazione e di modifica dell'elenco degli obblighi | 23 |
| 6.2.2 Procedura d'opposizione | 23 |
| 6.2.2.1 Spese di procedura | 23 |
| 6.2.2.2 Indennità di parte | 23 |
| 6.2.2.3 Ripartizione delle spese di procedura e delle indennità di parte | 24 |
| 7. Notificazione e pubblicazione | 24 |
| 8. Rimedi giuridici | 24 |
| 8.1 Decisioni finali | 24 |
| 8.2 Decisioni incidentali | 25 |
| 9. Crescita in giudicato | 26 |
| 10. Tasse | 26 |
| 10.1 Considerazioni generali | 26 |
| 10.2 Natura della tassa | 26 |
| 10.3 Esigibilità e mezzi di pagamento | 26 |
| 10.4 Autorizzazione ad addebitare un conto corrente aperto presso l'Istituto | 26 |
| 10.5 Osservanza del termine di pagamento delle tasse | 27 |
| | |
| Parte 2 – Procedura di registrazione | 28 |
| 1. Introduzione | 28 |
| 2. Esame preliminare | 28 |
| 2.1 Deposito | 28 |

| | |
|--|----|
| 2.1.1 Forma della domanda di registrazione | 28 |
| 2.1.2 Denominazione | 28 |
| 2.1.3 Raggruppamento richiedente | 29 |
| 2.1.4 Dossier | 30 |
| 2.1.5 Elenco degli obblighi | 30 |
| 2.1.6 Tassa | 30 |
| 2.2 Domanda incompleta | 31 |
| 2.3 Domanda concernente prodotti non assoggettati all'O-DOP | 31 |
| 2.4 Data di deposito e pubblicazione della domanda | 31 |
| 3. Esame formale | 32 |
| 3.1 Qualità di richiedente | 32 |
| 3.1.1 Raggruppamento rappresentativo | 32 |
| 3.1.1.1 Denominazione d'origine | 32 |
| 3.1.1.2 Indicazione geografica | 32 |
| 3.1.2 Persona assimilata a un raggruppamento | 33 |
| 3.1.3 Domanda di registrazione di una denominazione estera | 33 |
| 3.1.4 Prova della rappresentatività | 33 |
| 3.1.5 Mancanza della qualità di richiedente | 34 |
| 3.2 Elenco degli obblighi | 34 |
| 3.2.1 Delimitazione dell'area geografica | 34 |
| 3.2.2 Designazione di un organismo di certificazione o di controllo | 35 |
| 3.2.3 Elenco degli obblighi incompleto | 35 |
| 4. Esame materiale | 35 |
| 4.1 Denominazione | 35 |
| 4.1.1 Natura della denominazione | 35 |
| 4.1.1.1 Considerazioni generali | 35 |
| 4.1.1.2 Denominazione tradizionale | 36 |
| 4.1.2 Denominazioni escluse dalla protezione | 36 |
| 4.1.2.1 Denominazioni ingannevoli | 36 |
| 4.1.2.2 Denominazioni omonime | 37 |
| 4.1.2.3 Denominazioni generiche | 38 |
| 4.1.2.3.1 Nozione | 38 |
| 4.1.2.3.2 Prove | 38 |
| 4.1.2.4 Altri motivi d'esclusione | 39 |
| 4.1.2.4.1 Denominazioni contrarie al diritto vigente | 39 |
| 4.1.2.4.2 Denominazioni contrarie all'ordine pubblico e ai buoni costumi | 39 |
| 4.2 Delimitazione dell'area geografica | 40 |
| 4.3 Tipicità del prodotto legata alla sua origine geografica | 40 |
| 4.4 Elenco degli obblighi | 41 |
| 4.4.1 Considerazioni generali | 41 |
| 4.4.2 Denominazioni e categoria di registrazione | 42 |

| | |
|--|-----------|
| 4.4.3 Area geografica | 43 |
| 4.4.4 Prodotto | 43 |
| 4.4.4.1 Descrizione del prodotto | 43 |
| 4.4.4.2 Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto | 44 |
| 4.4.4.3 Definizione delle tappe della produzione | 44 |
| 4.4.5 Organismo di certificazione o di controllo | 44 |
| 4.4.5.1 Organismo di certificazione (denominazioni svizzere) | 45 |
| 4.4.5.2 Organismo di controllo (denominazioni estere) | 46 |
| 4.4.6 Elementi facoltativi dell'elenco degli obblighi | 46 |
| 4.4.6.1 Criteri di valutazione della qualità del prodotto | 46 |
| 4.4.6.2 Elementi relativi alla forma particolare del prodotto | 47 |
| 4.4.6.3 Elementi specifici dell'etichettatura o dell'imballaggio | 47 |
| 4.4.6.4 Elementi relativi alla presentazione | 47 |
| 4.5 Particolarità riguardanti l'esame materiale delle domande di registrazione di denominazioni estere | 48 |
| 4.6 Pareri | 48 |
| 4.6.1 Consultazione di esperti | 48 |
| 4.6.2 Consultazione delle autorità interessate | 49 |
| 5. Decisione e pubblicazione | 49 |
| 5.1 Decisione | 49 |
| 5.2 Pubblicazione della decisione di accettazione della domanda | 49 |
| 5.3 Effetti della decisione di accettazione della domanda e della registrazione | 50 |
| | |
| Parte 3 – Procedura d'opposizione | 51 |
| 1. Introduzione | 51 |
| 2. Parti | 51 |
| 2.1 Legittimazione attiva | 51 |
| 2.1.1 Diritto di presentare opposizione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a O-DOP | 51 |
| 2.1.2 Diritto di presentare opposizione delle associazioni | 51 |
| 2.1.3 Diritto di agire dei Cantoni (art. 9 cpv. 1 lett. b O-DOP) | 52 |
| 2.2 Legittimazione passiva | 52 |
| 3. Termine e tassa d'opposizione | 52 |
| 4. Atto di opposizione | 52 |
| 5. Procedura | 53 |
| 5.1 Congiunzione di procedimenti | 53 |
| 5.2 Scambio di allegati | 53 |
| 5.3 Limitazione | 53 |
| 5.4 Oggetto della procedura | 54 |
| 5.5 Onere e grado della prova | 54 |

| | |
|--|-----------|
| 6. Motivi d'opposizione | 54 |
| 6.1 Considerazioni generali | 54 |
| 6.2 Motivi legati alla conformità della registrazione della denominazione | 55 |
| 6.3 Marchio omonimo | 55 |
| 6.3.1 Marchio completamente o parzialmente omonimo | 55 |
| 6.3.2 Marchio utilizzato per un prodotto comparabile | 55 |
| 6.3.3 Rischio di pregiudizio | 56 |
| 6.3.3.1 Uso del marchio | 56 |
| 6.3.3.2 Reputazione e grado di notorietà del marchio | 56 |
| 6.3.4 Onere della prova | 56 |
| 7. Decisione | 57 |
| 7.1 Disbrigo della procedura senza decisione materiale | 57 |
| 7.1.1 Opposizione irricevibile | 57 |
| 7.1.2 Ritiro dell'opposizione | 57 |
| 7.1.3 Opposizione priva di oggetto | 57 |
| 7.2 Decisione materiale | 57 |
| 7.2.1 Rigetto dell'opposizione | 57 |
| 7.2.2 Accoglimento dell'opposizione | 58 |
| 7.3 Rimedi giuridici | 58 |
| | |
| Parte 4 – Modifica dell'elenco degli obblighi | 59 |
| | |
| 1. Introduzione | 59 |
| 2. Domanda | 59 |
| 2.1 Richiedente | 59 |
| 2.2 Forma | 59 |
| 3. Principi della modifica dell'elenco degli obblighi | 59 |
| 4. Procedura e tassa | 60 |
| 5. Entrata in vigore e conseguenze della modifica dell'elenco degli obblighi | 61 |
| | |
| Parte 5 – Certificazione e controllo | 62 |
| | |
| 1. Introduzione | 62 |
| 2. Campo d'applicazione | 62 |
| 3. Rilevamento iniziale (certificazione) | 62 |
| 3.1 Principio del rilevamento iniziale (certificazione) | 62 |
| 3.2 Modalità | 62 |
| 4. Controllo | 63 |
| 4.1 Modalità di controllo | 63 |
| 4.2 Periodicità dei controlli | 63 |
| 4.3 Rapporto annuale dell'organismo di certificazione e constatazione delle irregolarità | 63 |

| | |
|--|-----------|
| 5. Decisioni degli organismi di certificazione | 64 |
| Parte 6 – Registro | 65 |
| 1. Introduzione | 65 |
| 2. Forma del registro | 65 |
| 3. Registrazione e modifica dell'elenco degli obblighi | 65 |
| 4. Rettifiche | 65 |
| 5. Modifica del nome e dell'indirizzo del raggruppamento | 65 |
| 6. Cancellazione | 66 |
| 6.1 Motivi di cancellazione | 66 |
| 6.2 Procedura | 66 |
| 6.3 Decisione | 66 |

Elenco delle abbreviazioni

| | |
|----------|---|
| art. | articolo |
| CC | Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210) |
| cfr. | confronta |
| CO | Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220) |
| consid. | considerando |
| Cost. | Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101) |
| CPC | Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (RS 272) |
| cpv. | capoverso |
| DO | denominazione d'origine |
| DOC | denominazione d'origine controllata |
| DOP | denominazione d'origine protetta |
| FF | Foglio federale |
| fig. | figurativo |
| IG | indicazione geografica |
| IGP | indicazione geografica protetta |
| IPI | Istituto Federale della Proprietà Intellettuale |
| Istituto | Istituto Federale della Proprietà Intellettuale |
| LAgr | Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, RS 910.1) |
| LOTC | Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51) |
| LPM | Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, RS 232.11) |
| LTAF | Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (RS 173.32) |
| LTF | Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110) |

| | |
|----------------------------|---|
| n. | numero/numeri |
| OAccD | Ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (Ordinanza sull'accREDITamento e sulla designazione; RS 946.512) |
| O-DOP | Ordinanza del 2 settembre 2015 sul registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli (RS 232.112.2) |
| Ordinanza DOP/IGP agricole | Ordinanza del 28 agosto 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP, RS 910.12) |
| OTa-IPI | Ordinanza dell'IPI del 14 giugno 2016 sulle tasse (RS 232.148) |
| OTSPA | Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0) |
| p.es. | per esempio |
| PA | Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021) |
| PC | Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale (RS 273) |
| RS | Raccolta sistematica del diritto federale |
| SAS | Servizio di accreditamento svizzero |
| SECO | Segreteria di Stato dell'economia |
| seg./segg. | seguito/seguiti |
| sic! | Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence |
| TAF | Tribunale amministrativo federale |
| TF | Tribunale federale |
| TS-TAF | Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (RS 173.320.2) |
| UE | Unione europea |

Parte 1 – Regole procedurali generali

1. Introduzione

La presente parte delle direttive tratta delle regole procedurali generali applicabili alle diverse procedure in materia di DOP e IGP dinanzi all'Istituto.

2. Basi giuridiche

In linea generale le procedure dinanzi all'Istituto sono rette dalla PA (art. 1 cpv. 1 PA)¹, purché non siano regolate più compiutamente dalla LPM o da un'altra legge federale (art. 4 PA). La PA è completata dagli articoli 37, 39-41 e 43-61 PC².

La protezione delle DO e delle IG per i prodotti non agricoli si fonda sull'articolo 50a LPM. Le diverse procedure sono disciplinate nell'ODOP emanata in applicazione dell'articolo 50a capoverso 2 LPM. La procedura di registrazione è retta dagli articoli 4-8 O-DOP (cfr. Parte 2, pag. 28), mentre la procedura d'opposizione è regolata dall'articolo 9 O-DOP (cfr. Parte 3, pag. 51). La procedura legata alla modifica dell'elenco degli obblighi è disciplinata all'articolo 10 O-DOP (cfr. Parte 4, pag. 59). Il controllo è definito agli articoli 15 segg. O-DOP (cfr. Parte 5, pag. 62). Infine, le procedure legate alla tenuta del registro sono rette dagli articoli 11-13 O-DOP (cfr. Parte 6, pag. 65).

3. Parti

3.1 Qualità di parte

Secondo l'articolo 6 PA le parti sono le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. Secondo la giurisprudenza la qualità di parte dipende dai diritti o dagli obblighi che potrebbero essere toccati dalla decisione in questione³.

Avere qualità di parte presuppone il godimento dei diritti civili ai sensi dell'articolo 11 CC. Ciò vale pertanto per le persone fisiche o giuridiche di diritto privato o pubblico quali ad esempio la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e gli enti autonomi di diritto pubblico della Confederazione⁴. Lo stesso vale per le associazioni ai sensi dell'articolo 60 CC⁵. Possono avere qualità di parte anche le società in nome collettivo e in accomandita nonché le masse fallimentari e le comunità ereditarie⁶, seppur dispongano di una personalità giuridica limitata.

¹ Più precisamente agli artt. 1-43 PA.

² Art. 19 PA.

³ TAF B-1099/2007, consid. 3.3.3.

⁴ DTF 127 V 80, consid. 3a/bb; DTF 127 II 32, consid. 2.

⁵ Art. 60 cpv. 1 CC.

⁶ DTF 102 Ia 430, consid. 3.

Non hanno per contro qualità di parte le società semplici⁷ e le unità amministrative di diritto pubblico non autonome⁸ (p.es. gli uffici federali).

La qualità di parte è essenzialmente riconosciuta alle persone di seguito indicate.

3.1.1 Procedure di registrazione e di modifica dell'elenco degli obblighi

In linea di principio ha il diritto di presentare una domanda di registrazione di una DO o di un'IG ogni raggruppamento di produttori rappresentativo di un prodotto (art. 4 cpv. 1 O-DOP)⁹. I criteri che un raggruppamento deve rispettare per essere considerato rappresentativo e le eccezioni applicabili sono precisati di seguito (cfr. **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**, pag. **Erreur ! Signet non défini.**).

Ha il diritto di presentare una domanda di modifica dell'elenco degli obblighi il raggruppamento rappresentativo figurante nel registro o un raggruppamento di produttori rappresentativi del prodotto in questione¹⁰.

3.1.2 Procedura d'opposizione

3.1.2.1 Legittimazione attiva

In linea di massima possono opporsi a una decisione concernente la registrazione di una DO o di un'IG oppure alla modifica del relativo elenco degli obblighi le parti ai sensi della PA o un Cantone, se si tratta di una denominazione svizzera, di una denominazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 4 capoverso 6 O-DOP o di una denominazione estera completamente o parzialmente omonima a un'entità geografica cantonale o a una denominazione tradizionale utilizzata in Svizzera (art. 9 cpv. 1 lett. a e b O-DOP). Le condizioni relative al diritto di presentare opposizione sono precisate nella parte delle direttive dedicata alla procedura di opposizione (cfr. Parte 3, n. 2.1, pag. 53).

3.1.2.2 Legittimazione passiva

È passivamente legittimato il raggruppamento rappresentativo ai sensi dell'articolo 4 O-DOP iscritto nel registro.

3.2 Rappresentanza e domicilio di notifica

3.2.1 Rappresentante

Giusta l'articolo 11 PA la parte può farsi rappresentare o farsi patrocinare da un rappresentante in ogni stadio del procedimento.

⁷ DTF 132 I 256, consid. 1.1.

⁸ TF 2A.325/2006, consid. 2.2; DTF 127 II 32, consid. 2b e 2f.

⁹ Art. 4 cpv. 1 O-DOP.

¹⁰ Cfr. art. 10 cpv. 1 O-DOP in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 1 O-DOP; cfr. per analogia: TAF B-4337/2012, consid. 2.4 – modifica dell'elenco degli obblighi del Raclette du Valais AOP.

I rappresentanti possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche e società di persone (p.es. SA di consulenti in brevetti, società in nome collettivo o in accomandita). Al rappresentante non sono richieste conoscenze specialistiche.

3.2.2 Procura

Nel caso della designazione di un rappresentante l'Istituto richiede una procura scritta¹¹. La procura deve essere redatta in una lingua ufficiale. Qualora sia redatta in un'altra lingua, l'Istituto può esigerne la traduzione¹².

La parte può revocare in qualsiasi momento una procura. Fintanto che la parte non revoca formalmente la procura l'Istituto trasmette tutte le sue comunicazioni esclusivamente al rappresentante designato¹³. Le istanze della parte rappresentata restano tuttavia possibili ed esplicano il loro pieno effetto giuridico. Qualora le istanze della parte e del rappresentante siano in contraddizione, l'Istituto contatta il rappresentante al fine di risolvere l'incertezza (salvo in caso di revoca della procura).

Se la domanda o l'opposizione non contengono una procura l'Istituto assegna un termine per rimediare all'irregolarità. Qualora non sia presentata alcuna procura entro il termine fissato, l'Istituto non prende in considerazione gli atti depositati dal rappresentante non legittimato. Le domande di registrazione o di modifica dell'elenco degli obblighi o le opposizioni presentate da un rappresentante non legittimato sono inammissibili in forza dell'articolo 13 capoverso 2 PA¹⁴.

3.2.3 Domicilio di notifica

Se una parte (o il suo rappresentante) non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un domicilio di notifica in Svizzera (art. 5 cpv. 3 lett. a O-DOP)¹⁵.

Nel caso in cui una parte non designi un domicilio di notifica in Svizzera come richiesto, l'Istituto fissa un termine supplementare. Qualora non agisca entro tale termine, gli atti procedurali le saranno notificati esclusivamente mediante pubblicazione sul Foglio federale ai sensi dell'articolo 36 lettera b PA.

4. Regole procedurali generali

4.1 Procedura scritta – canali di comunicazione

La procedura dinanzi all'Istituto è scritta. Pertanto in linea di principio per essere considerati dall'Istituto tutti gli atti procedurali (domanda, richiesta) devono avere la forma scritta.

¹¹ Cfr. art. 11 cpv. 2 PA.

¹² Art. 33a cpv. 3 e 4 PA.

¹³ Art. 11 cpv. 3 PA.

¹⁴ GAAC 70 n. 33.

¹⁵ Cfr. anche art. 11b cpv. 1 PA.

L'Istituto facilita la comunicazione elettronica. Per l'invio delle istanze tramite posta elettronica nell'ambito delle DOP e delle IGP può essere utilizzato soltanto l'indirizzo origin.admin@ekommm.ipi.ch (in merito all'osservanza dei termini in caso di comunicazione elettronica cfr. n. 4.6.4.2, pag. 18).

4.2 Esame della competenza

L'Istituto esamina d'ufficio la sua competenza per il trattamento delle domande e delle richieste ad esso indirizzate (art. 7 cpv. 1 PA). La competenza non può essere pattuita tra l'Istituto e la parte (art. 7 cpv. 2 PA) o tra parti.

Qualora l'Istituto si reputi incompetente trasmette senza indugio la causa all'autorità competente (art. 8 cpv. 1 PA). Nel caso in cui l'Istituto dubiti di essere competente provoca senza indugio uno scambio d'opinioni con l'autorità che potrebbe esserlo (art. 8 cpv. 2 PA). L'Istituto accorda alle parti la possibilità di prendere posizione circa la competenza. In caso di contestazioni sono applicabili le disposizioni dell'articolo 9 PA.

4.3 Ricusazione

L'articolo 10 capoverso 1 PA elenca in maniera esaustiva i motivi di ricusazione. Secondo tale articolo le persone cui spetti di prendere o preparare la decisione devono ricusarsi:

- a. se hanno un interesse personale nella causa;
- b. se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa;
- b^{bis} se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte;
- c. se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;
- d. se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

Secondo il Tribunale federale la garanzia di un tribunale indipendente impone la ricusazione ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera d PA solo qualora siano stati constatati parzialità e rischio di prevenzione, in quanto uno stato interiore difficilmente è dimostrabile. È sufficiente l'esistenza di elementi che obiettivamente permettano di motivare l'apparente parzialità e il rischio di prevenzione da parte della persona chiamata a prendere la decisione. Vanno tuttavia prese in considerazione soltanto le circostanze fondate sotto il profilo oggettivo, mentre le impressioni puramente soggettive della parte che presenta la domanda di ricusazione non sono determinanti¹⁶.

Qualora un motivo di ricusazione non sia fatto valere presso l'Istituto immediatamente dopo la relativa presa di conoscenza, si estingue il diritto a invocarlo in un secondo momento¹⁷. Attendere che una procedura sia terminata per successivamente fare valere la composizione

¹⁶ DTF 138 I 1, consid. 2.2 con rinvii; cfr. anche TAF B-1076/2012, consid. 4.1.1.

¹⁷ DTF 138 I 1, consid. 2.2.

non corretta dell'autorità decisionale nell'ambito di una procedura di ricorso, sebbene il motivo di ricusazione fosse già noto, è contrario al principio della buona fede¹⁸.

4.4 Accertamento dei fatti

4.4.1 Massima inquisitoria e onere della prova

Essendo applicata la PA, in linea di principio per le procedure dinanzi all'Istituto vige la massima inquisitoria, secondo cui l'autorità accerta d'ufficio i fatti (art. 12 PA). Pertanto, su riserva dell'obbligo di cooperazione delle parti (cfr. art. 13 PA), all'Istituto incombono l'obbligo della prova e l'obbligo di gestione degli atti.

La prova dell'ammissibilità alla registrazione di una DO o di un'IG incombe al raggruppamento richiedente¹⁹. Quest'ultimo sopporta le conseguenze dell'insufficienza di prove per l'ammissibilità alla registrazione della DO o dell'IG²⁰. In caso di lacune l'Istituto ordina dei provvedimenti istruttori, essendo il raggruppamento richiedente tenuto a rispondere in maniera adeguata alle richieste di informazioni complementari da parte dell'Istituto²¹.

Eventuali controprove addotte dalle parti durante la procedura d'opposizione vengono considerate. Non incombe tuttavia agli opposenti provare che le denominazioni non possono essere registrate come DO o IG²².

4.4.2 Principio della parità delle armi

Siccome vede contrapposte due parti e in tale contesto l'Istituto è chiamato a garantire la parità e l'equità di trattamento (art. 29 cpv. 1 Cost.), la procedura d'opposizione è altresì assoggettata al principio della parità delle armi. Tale principio implica l'obbligo di offrire a ogni parte una ragionevole possibilità di presentare la propria causa in condizioni che non la pongono in una situazione di netto svantaggio rispetto agli avversari²³.

Di conseguenza, nella procedura d'opposizione l'Istituto non procede a un'assunzione delle prove vera e propria circa il rispetto delle condizioni fissate per la registrazione di una DO o di un'IG giacché occorre evitare che gli accertamenti dell'Istituto comportino un rafforzamento della posizione procedurale di una parte e contemporaneamente un indebolimento della posizione dell'altra parte. Se una parte non è in grado di provare un fatto da cui intende dedurre diritti, deve sopportare le conseguenze ai sensi dell'articolo 8 CC. In particolare, se il resistente (raggruppamento richiedente) non riesce a provare che le condizioni per la registrazione della denominazione protetta sono soddisfatte (p.es. il carattere non generico della denominazione), deve sopportare le conseguenze.

¹⁸ DTF 126 III 249, consid. 3c; TF 1C_401/2011, consid. 3.1 con rinvii.

¹⁹ Art. 5 cpv. 1 O-DOP.

²⁰ Cfr. per analogia: TAF B-4820/2012, consid. 5.2.1 con rinvii – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

²¹ Rapporto esplicativo, pag. 10.

²² Cfr. per analogia: TAF B-4820/2012, consid. 5.2.1 – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

²³ DTF 137 IV 172, consid. 2.6.

4.5 Prove

4.5.1 Mezzi di prova

4.5.1.1 Principio

I mezzi di prova ammessi dall'Istituto sono elencati all'articolo 12 PA. Per analogia alla procedura probatoria sono inoltre applicabili gli articoli 37, 39-41 e 50-61 PC.

Giusta l'articolo 14 capoverso 1 PA l'audizione di testimoni non può essere ordinata dall'Istituto, bensì esclusivamente dal Tribunale amministrativo federale (art. 14 cpv. 1 lett. c PA) nell'ambito di una procedura di ricorso.

4.5.1.2 Indagine demoscopica

L'indagine demoscopica, o sondaggio d'opinione, è uno dei mezzi di prova ammissibili. Entra in linea di conto, in particolare, nell'ambito della procedura di registrazione di una DO o di un'IG, specificatamente per quanto attiene ad esempio al carattere generico (o meno) di una denominazione, del suo carattere tradizionale, della delimitazione dell'area geografica o del legame esclusivo o essenziale tra la reputazione del prodotto e la sua origine. Il peso dell'indagine demoscopica quale mezzo di prova non è ritenuto preponderante ai fini della valutazione dei fatti.

Più il numero di persone interpellate è alto, più il risultato è affidabile. Il riferimento minimo è costituito da una base di 1000 persone²⁴. Le persone intervistate devono essere rappresentative²⁵ della popolazione svizzera e provenire da tutte le regioni linguistiche²⁶. Soltanto le persone che, tra quelle interpellate, conoscono la denominazione formano la base per l'interpretazione dell'indagine demoscopica²⁷.

L'indagine deve contenere una descrizione del metodo impiegato e delle domande formulate²⁸. Le indagini condotte tramite interviste telefoniche sulla base di questionari interamente strutturati, realizzati nell'ambito di programmi multitematici sono sconsigliate, e da evitare soprattutto nel caso in cui sia affrontato un numero elevato di tematiche²⁹.

Le domande devono essere poste in modo che le persone interpellate vi possano rispondere nella maniera più spontanea possibile³⁰. Qualora siano proposte possibili risposte, occorre evitare di influenzare i risultati ponendo domande che possono suggerire alle persone intervistate che ci si attenda da loro una risposta corretta o utilizzando formulazioni quali

²⁴ Cfr. TAF B-4820/2012, consid. 5.4.1.2.2 con rinvii – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

²⁵ Cfr. TAF B-4820/2012, consid. 5.4.1.2.1 – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

²⁶ Cfr. TAF B-4820/2012, consid. 5.4.4.2 – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

²⁷ Cfr. TAF B-4820/2012, consid. 5.4.2.1.2 – Absinthe, Fée verte, La Bleue ; TF 2C_816/2008, consid. 6.4.6 – Damassine II.

²⁸ Cfr. TAF B-4820/2012, consid. 5.4.3.2 – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

²⁹ Cfr. TAF B-4820/2012, consid. 5.4.4.3 – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

³⁰ Cfr. TAF B-4820/2012, consid. 5.4.2.4.2.1 seg. – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

«secondo lei». La risposta attesa dal richiedente non dovrebbe essere proposta per prima affinché non sia privilegiata³¹.

4.5.1.3 Produzione dei mezzi di prova

La produzione dei mezzi di prova non è soggetta ad alcuna forma particolare.

L'Istituto raccomanda tuttavia di numerare e riunire i mezzi di prova in un apposito elenco. Nella misura del possibile, per ogni fatto addotto la parte deve indicare nei suoi scritti le prove pertinenti menzionando il numero corrispondente nell'elenco.

Qualora le circostanze lo richiedano (p.es. in caso di fatti particolarmente complessi o di una quantità considerevole di mezzi di prova non repertoriati), l'Istituto può accordare un breve termine (10 giorni) entro il quale la parte è invitata a numerare i mezzi di prova e a precisare la sua istanza affinché per ciascun fatto addotto siano indicati i pertinenti mezzi di prova. Se la parte interessata non vi provvede entro il termine fissato, l'Istituto decide sulla base del dossier a sua disposizione.

4.5.2 Valutazione delle prove e grado della prova

L'Istituto valuta le prove prodotte secondo il suo libero apprezzamento³².

In linea di principio un fatto è considerato provato se l'Istituto ha potuto convincersi della veridicità di un'asserzione.

Nelle procedure di registrazione e di modifica dell'elenco degli obblighi il richiedente non deve provare che le condizioni formali e materiali sono soddisfatte in senso stretto, bensì deve solo rendere verosimile il loro rispetto³³. Questo è reso verosimile quando l'Istituto ritiene che le affermazioni in tal senso siano prevalentemente vere anche se non tutti i dubbi sono stati sciolti. In altri termini, il richiedente non deve convincere che ha il diritto di presentare una domanda di registrazione e che, sul piano materiale, la denominazione può essere registrata, ma rendere verosimile il rispetto di queste condizioni poiché il contrario può ragionevolmente essere escluso. Rendere verosimile significa trasmettere al giudice o all'autorità, in base a riferimenti obiettivi, l'impressione che i fatti in questione non sono soltanto possibili ma probabili³⁴.

Nel quadro della procedura d'opposizione l'opponente può contestare sia la facoltà del titolare della denominazione di presentare una domanda di registrazione³⁵ sia gli aspetti materiali della denominazione protetta (p.es. il carattere generico della denominazione)³⁶. In tal caso il raggruppamento titolare ha la possibilità di produrre prove supplementari. Deve

³¹ Cfr. TAF B-4820/2012, consid. 5.4.2.4.2.3 – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

³² Art. 40 PC in combinato disposto con l'art. 39 PC; DTF 125 V 351, consid. 3a.

³³ Rapporto esplicativo, pag. 9.

³⁴ DTF 139 III 86, consid. 4.2.

³⁵ Rapporto esplicativo, pag. 9.

³⁶ Messaggio, pag. 7489.

così provare i fatti contestati o, in altri termini, che la denominazione può essere protetta³⁷. La verosimiglianza non è sufficiente. Inoltre, nel caso del motivo d'opposizione di cui all'articolo 9 capoverso 3 lettera c O-DOP (cfr. Parte 36.3, pag. 55), incombe all'opponente provare che i criteri previsti sono soddisfatti³⁸. Nella procedura d'opposizione la verosimiglianza non è pertanto sufficiente.

4.6 Termini

4.6.1 Considerazioni generali

L'Istituto fissa i termini che non sono previsti dalla legge.

Di norma sono fissati termini di due mesi. Per l'accertamento di eventuali ambiguità (conclusioni non chiare, motivazione insufficiente, firma mancante) nelle domande o nelle richieste (in particolare nell'atto di opposizione), l'Istituto accorda un termine di 10 giorni. Per la risposta relativa a una domanda di sospensione della procedura il termine è di 15 giorni.

4.6.2 Calcolo dei termini

Un termine computato in giorni comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione (art. 20 cpv. 1 PA).

Per il calcolo dei termini, se l'ultimo giorno del termine fissato dall'Istituto o prescritto per legge è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (art. 20 cpv. 3 PA). È considerato giorno festivo secondo il diritto cantonale³⁹ qualsiasi giorno parificato alla domenica nelle leggi cantonali o nelle prescrizioni amministrative o di polizia cantonali. Non sono considerati giorni festivi i giorni in cui sono generalmente chiusi gli uffici dell'amministrazione pubblica ma non le imprese private, nonché eventuali ponti concordati con il personale amministrativo⁴⁰. I giorni festivi comunali sono accettati soltanto se riconosciuti dal diritto cantonale.

Se calcolato in mesi, il termine scade il giorno che corrisponde per numero al giorno da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno dell'ultimo mese⁴¹.

³⁷ Cfr. per analogia: TAF B-4820/2012, consid. 5.2.1 – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

³⁸ Cfr. per analogia: TAF B-4820/2012, consid. 5.2.1 – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

³⁹ Un elenco dei giorni festivi cantonali è disponibile all'indirizzo:

<https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/publiservice/service/zivilprozessrecht/kant-feiertage.pdf>.

⁴⁰ DTF 63 II 331.

⁴¹ Art. 2 OPM per analogia.

4.6.3 Proroga dei termini

I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati (art. 22 cpv. 1 PA). Si tratta segnatamente del termine di ricorso (30 giorni, art. 50 cpv. 1 PA) e del termine di opposizione (tre mesi, art. 9 cpv. 2 O-DOP).

I termini fissati dall'Istituto possono essere prorogati se la parte ne fa domanda prima della scadenza facendo valere dei motivi sufficienti (art. 22 cpv. 2 PA). La prassi della proroga dei termini è regolata in maniera uniforme presso l'Istituto⁴².

Fatta salva un'eventuale peculiarità del termine fissato, l'Istituto accorda di norma fino a tre proroghe. La firma sulle prime due domande non è necessaria (art. 6 cpv. 3 OPM). Una terza proroga del termine è concessa solo in casi eccezionali; devono essere resi attendibili motivi gravi⁴³.

Nel quadro della procedura di opposizione una terza proroga dei termini è accordata solo in presenza di circostanze eccezionali e dopo audizione della controparte.

Per motivi gravi e dietro presentazione di una domanda motivata, i termini di pagamento delle tasse possono essere prorogati di un mese una sola volta.

Nei casi in cui respinge una domanda di proroga dei termini l'Istituto concede un ultimo termine straordinario di 10 giorni per completare l'atto procedurale interessato.

4.6.4 Osservanza dei termini

4.6.4.1 Considerazioni generali

Ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 PA un termine è considerato osservato se gli atti scritti sono consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l'ultimo giorno del termine. Gli atti scritti indirizzati all'Istituto non possono essergli validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 21 cpv. 1^{bis} PA).

Le caselle postali della Posta svizzera sono equiparate agli uffici postali svizzeri. Secondo la giurisprudenza un termine è osservato se gli atti scritti sono depositati in una buca delle lettere sotto forma di lettera standard l'ultimo giorno utile prima di mezzanotte, anche dopo l'ultimo svuotamento della buca delle lettere. In entrambi i casi si parte dal presupposto che la data in cui gli atti sono stati consegnati o imbucati corrisponda alla data del timbro postale⁴⁴.

Dalla giurisprudenza risulta tuttavia chiaramente che la persona che si limita a depositare la lettera in una buca delle lettere deve essere consapevole del rischio che questa possa essere registrata in una data successiva a quella in cui è stata imbucata. Se tale persona

⁴² Cfr. <https://www.ige.ch/de/juristische-infos/rechtsgebiete/designs/vereinheitlichung-der-institutspraxis-betreffend-fristerstreckungen.html>.

⁴³ Per esempi cfr. <https://www.ige.ch/de/juristische-infos/rechtsgebiete/designs/vereinheitlichung-der-institutspraxis-betreffend-fristerstreckungen.html>.

⁴⁴ TF 6B_397/2012, consid. 1.1 con rinvii.

desidera ribaltare la presunzione derivata dal timbro postale sulla busta contenente un atto procedurale, è ragionevole attendersi che essa comunichi di propria iniziativa all'autorità competente di avere rispettato il termine e produca i mezzi di prova necessari⁴⁵.

All'Istituto spetta l'onere della prova che attesti se e quando la corrispondenza, per la quale è stato fissato un termine, è stata inviata al richiedente. Le lettere raccomandate che non sono state ritirate dal destinatario sono reputate pervenute al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso (art. 20 cpv. 2^{bis} PA).

4.6.4.2 Trasmissione per via elettronica

Per gli atti scritti trasmessi all'Istituto per via elettronica tramite l'indirizzo origin.admin@ekommm.ipi.ch il termine è reputato osservato se, prima della scadenza, il sistema informatico «ekommm» ne conferma la ricezione via e-mail (cfr. art. 21a cpv. 3 PA). Senza una conferma via e-mail gli atti scritti sono considerati non trasmessi. Non è accettata neppure un'eventuale trasmissione a un altro indirizzo elettronico dell'Istituto.

4.6.4.3 Osservanza del termine di pagamento delle tasse

Le condizioni relative all'osservanza dei termini di pagamento delle tasse sono trattate più avanti (cfr. n. 10.5, pag. 27).

4.6.5 Sospensione dei termini

Giusta l'articolo 22a PA i termini stabiliti in giorni (p.es. il termine di ricorso di 30 giorni ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 PA), non decorrono:

- dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

La sospensione dei termini non è per contro applicabile al termine di opposizione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 O-DOP.

4.6.6 Conseguenze dell'inosservanza

Secondo l'articolo 23 PA quando assegna un termine l'Istituto commina contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza; verificandosi quest'ultima, soltanto esse sono applicabili.

Per motivi di certezza giuridica, in linea di principio i termini legali sanciti nella LPM e nell'O-DOP (p.es. il termine di opposizione) e nelle altre basi giuridiche determinanti (p.es. il termine di ricorso) sono di natura perentoria⁴⁶. Di conseguenza un'inosservanza comporta la perdita del diritto soggettivo ad essi collegato.

⁴⁵ TF 6B_397/2012, consid. 1.1; TF 5A_267/2008, consid. 3.1.

⁴⁶ Per la determinazione della natura di un termine cfr. TAF B-4177/2011, consid. 3 con rinvii.

4.6.7 Proseguimento della procedura

La possibilità di richiedere il proseguimento della procedura è esclusa in quanto è prevista soltanto per le procedure in materia di marchi (cfr. art. 41 LPM).

4.6.8 Restituzione del termine

Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso (art. 24 cpv. 1 PA). La restituzione è garantita in caso di inosservanza di termini legali o stabiliti da un'autorità.

La prova dell'impedimento senza colpa deve essere fornita in osservanza di severi requisiti definiti dalla giurisprudenza del Tribunale federale. A titolo d'esempio, può essere considerato impedimento una malattia seria, ma non il sovraccarico di lavoro o un'assenza per vacanze⁴⁷.

4.7 Consultazione degli atti

4.7.1 Principio

In linea di principio ogni parte o il suo rappresentante ha il diritto di consultare le memorie e le osservazioni delle controparti, i mezzi di prova prodotti e gli altri elementi costitutivi del dossier⁴⁸.

Nel corso del termine d'opposizione l'Istituto accorda ai terzi la possibilità di consultare l'intero dossier relativo alla registrazione della DO o dell'IG oppure alla modifica dell'elenco degli obblighi. Su richiesta, è possibile mettere a disposizione di terzi copie del dossier. Il dossier può inoltre essere consultato nei locali dell'Istituto. Per motivi pratici, i terzi interessati sono invitati ad annunciarsi prima di recarsi presso l'Istituto per consultare il dossier.

Al di fuori del termine d'opposizione la consultazione degli atti da parte di terzi è riservata alle indicazioni pubblicate conformemente all'articolo 11 capoverso 4 O-DOP.

Gli elenchi degli obblighi sono disponibili sul sito Internet dell'Istituto.

4.7.2 Eccezioni

Giusta l'articolo 27 capoverso 1 PA l'Istituto può negare l'esame degli atti alle parti e ai loro rappresentanti solo se un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l'osservanza del segreto (lett. a), un interesse privato importante, in particolare d'una controparte, esiga l'osservanza del segreto (lett. b), l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga (lett. c). Il diniego dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto (art. 27 cpv. 1 PA).

⁴⁷ DTF 119 II 86, consid. 2a; DTF 112 V 255, consid. 2a; DTF 108 V 109, consid. 2c.

⁴⁸ Art. 26 cpv. 1 PA.

Qualora sia richiesta la consultazione degli atti soggetti a segreto ai sensi dell'articolo 27 capoverso 1 PA l'Istituto si pronuncia dopo avere sentito la controparte. A tale riguardo la giurisprudenza ritiene che in relazione all'articolo 27 capoverso 1 lettera b PA non tutti gli interessi privati opposti giustificano un rifiuto o una limitazione del diritto di consultare il dossier. Nei singoli casi compete all'Istituto valutare se un interesse concreto che esige l'osservanza del segreto prevale su un, in linea di principio (parimenti) importante, interesse alla consultazione del dossier. Un'esclusione generale di determinati tipi di documenti dal diritto di consultazione non sarebbe ammessa. In considerazione del principio della proporzionalità, occorre procedere a un esame completo e accurato nonché a una valutazione degli interessi contrastanti⁴⁹.

L'articolo 28 PA prevede che l'atto il cui esame è stato negato alla parte possa essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'Istituto gliene abbia comunicato per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie.

4.8 Diritto di essere sentiti

Il principio del diritto di essere sentiti sancito all'articolo 29 capoverso 2 Cost. e all'articolo 29 PA comprende segnatamente il diritto dell'interessato di esprimersi sugli elementi pertinenti prima che sia presa una decisione atta ad avere effetti sulla sua situazione giuridica, di produrre prove rilevanti, di ottenere l'ammissione delle offerte di prove rilevanti e di partecipare all'assunzione delle prove rilevanti o, perlomeno, esprimersi in merito al relativo risultato qualora sia suscettibile di influenzare la decisione⁵⁰.

4.8.1 Diritto di esprimersi sugli elementi pertinenti

4.8.1.1 Scambio di allegati

L'Istituto è tenuto a sentire le parti prima di prendere una decisione (art. 30 cpv. 1 PA). Non è tenuto a sentirle prima di prendere una decisione interamente conforme alle domande delle parti (art. 30 cpv. 2 lett. c PA). In particolare, sente le parti in merito alle allegazioni della controparte o ai pareri degli esperti e delle autorità federali o cantonali interessate consultate nell'ambito dell'articolo 7 O-DOP⁵¹.

In linea di massima nel quadro delle procedure d'opposizione l'Istituto ordina un doppio scambio di allegati.

4.8.1.2 Diritto di replica

Al termine dello scambio di allegati l'Istituto informa la controparte circa la duplice della parte resistente e pronuncia quindi la chiusura dello scambio di allegati.

⁴⁹ TAF 2012/19, consid. 4.1.1; DTF 115 V 297, consid. 2c segg. con rinvii.

⁵⁰ TF 1C_690/2013, consid. 3.1; DTF 137 II 266, consid. 3.2; DTF 135 III 670, consid. 3.3.1; TAF B-4820/2012, consid. 3.1.1 con rinvii – Absinthe, Fée Verte et La Bleue.

⁵¹ Art. 31 PA.

Affinché la procedura sia trattata entro termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), l'Istituto non assegna alla parte richiedente alcun termine per l'esercizio del suo diritto di replica in modo da accordarle la possibilità di presentare eventuali osservazioni in merito agli scritti della controparte⁵². L'Istituto parte dal presupposto che le parti conoscano i propri diritti procedurali e pertanto è ragionevole attendersi che facciano valere tempestivamente e spontaneamente il proprio diritto di replica⁵³.

4.8.1.3 Presa in considerazione di allegazioni tardive

In linea di principio l'autorità può tener conto delle allegazioni tardive o supplementari che sembrano decisive fino al termine della procedura (art. 32 cpv. 2 PA).

4.8.2 Offerta di prove

Le parti hanno il diritto di produrre prove rilevanti e ottenere l'ammissione delle offerte di prove rilevanti (art. 33 cpv. 1 PA)⁵⁴.

L'Istituto può tuttavia rinunciare a procedere a chiarimenti qualora le prove assunte gli abbiano consentito di formarsi una convinzione e abbia acquistato in modo esente da arbitrio, in base ad una valutazione anticipata delle prove ancora propostegli, la certezza che queste non potrebbero modificare la sua opinione⁵⁵.

4.9 Lingua della procedura

È garantita la libertà di scelta della lingua. Le istanze inviate all'Istituto possono pertanto essere presentate in una lingua ufficiale, a sapere il tedesco, il francese o l'italiano; inoltre il romancio è considerato lingua ufficiale nei rapporti con persone di lingua romancia (art. 70 cpv. 1 Cost.).

Il procedimento si svolge di regola nella lingua in cui è stata presentata la domanda o l'opposizione (art. 33a cpv. 1 PA). In virtù del principio della libera scelta della lingua, la controparte può scegliere una tra le quattro lingue ufficiali. Di conseguenza non è obbligata a esprimersi nella lingua della procedura⁵⁶. Qualora il resistente utilizzi un'altra lingua ufficiale, le decisioni istruttorie che lo concernono possono essere decretate anche in questa lingua ufficiale. Le parti non possono richiedere la traduzione di scritti redatti in un'altra lingua ufficiale, segnatamente qualora si avvalgano di un rappresentante legale. È infatti

⁵² In merito al diritto di replica cfr. segnatamente DTF 139 I 189, consid. 3.2 con rinvii.

⁵³ DTF 138 I 484, consid. 2.5; in questa decisione il TF ha concluso che una decisione emanata entro un mese dalla trasmissione di uno scritto non violava il diritto di replica; cfr. anche TF 5D_81/2015, consid. 2.3.4, nella quale una decisione emanata undici giorni dopo la trasmissione di uno scritto non violava il diritto di replica.

⁵⁴ DTF 136 I 265, consid. 3.2, DTF 135 II 286, consid. 5.1, DTF 129 II 497, consid. 2.2 e decisioni citate.

⁵⁵ DTF 130 II 425, consid. 2.1, DTF 125 I 127, consid. 6c/cc in fine, DTF 124 I 208, consid. 4a e decisioni citate.

⁵⁶ Cfr. in questo senso: TAF B-1297/2014, consid. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.

ragionevole attendersi che un rappresentante legale attivo in Svizzera comprenda le lingue ufficiali svizzere⁵⁷.

Se la domanda o l'opposizione non è stata redatta in italiano, tedesco, francese o romancio, l'Istituto impartisce un termine al richiedente affinché questi trasmetta i documenti in una lingua ufficiale (art. 5 cpv. 4 O-DOP). Se le irregolarità non sono eliminate entro i termini fissati, l'Istituto dichiara la domanda irricevibile.

Qualora una parte produca atti (p.es. procura, perizia, attestazione di protezione nel Paese d'origine) che non sono redatti in una lingua ufficiale, l'autorità può, d'intesa con le altre parti, rinunciare a richiederne la traduzione.

Nel caso in cui, nonostante una richiesta in tal senso, la parte non presenti una traduzione, l'Istituto non prende in considerazione l'atto in questione e la parte sopporta le conseguenze legali di tale inosservanza.

5. Sospensione

L'Istituto può, per mezzo di una decisione incidentale, sospendere la procedura d'ufficio o su richiesta.

Una sospensione della procedura di registrazione o di modifica dell'elenco degli obblighi è presa in considerazione, in particolare, qualora il raggruppamento richiedente debba procedere a chiarimenti essenziali (p.es. determinati chiarimenti riguardanti l'elenco degli obblighi). In tal caso di norma l'Istituto sospende la procedura per un periodo di sei mesi. Spetta al raggruppamento richiedente farne domanda all'Istituto.

Se una parte domanda la sospensione della procedura l'Istituto invita la controparte a rispondere entro un termine di 15 giorni. Consulta le parti qualora ritenga che le circostanze del caso giustifichino una sospensione.

6. Decisione

L'Istituto conclude la procedura emettendo una decisione finale ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 PA.

6.1 Contenuto e motivazione

Le decisioni vanno designate tali e motivate (art. 35 cpv. 1 PA). Il dispositivo della decisione, in quanto elemento essenziale, deve essere sufficientemente preciso affinché la decisione sia esecutiva e il suo rispetto possa essere verificato⁵⁸.

La decisione deve essere motivata in modo tale che il destinatario possa farsi un quadro della sua portata e all'occorrenza possa impugnarla efficacemente dinanzi a un'istanza superiore. L'oggetto e l'esattezza della motivazione dipendono dalle circostanze particolari e dal tipo di causa. Tuttavia, di norma è sufficiente che l'Istituto citi perlomeno brevemente le

⁵⁷ TF 4A_302/2013, consid. 6 con rinvii.

⁵⁸ TAF B-5688/2009, consid. 5.1 con rinvii.

considerazioni sulle quali si è fondato. Inoltre l'Istituto non è tenuto a menzionare e discutere ogni mezzo di prova e ogni fatto e argomento giuridico sollevato, bensì può limitarsi, conformemente all'articolo 32 capoverso 1 PA, ai punti di vista essenziali ai fini della decisione in modo esente da arbitrio⁵⁹. Quando l'Istituto accoglie una domanda di registrazione non indica i motivi sui quali si è fondato per raggiungere tale risultato (art. 35 cpv. 3 PA).

La decisione deve infine indicare i rimedi giuridici, ovvero deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo (art. 35 cpv. 2 PA; cfr. anche n. 8 a pag. 25).

6.2 Spese di procedura e indennità di parte

6.2.1 Procedure di registrazione e di modifica dell'elenco degli obblighi

Le spese di procedura relative alle domande di registrazione e di modifica dell'elenco degli obblighi coincidono con le tasse riscosse dall'Istituto. Le tasse corrispondenti devono essere pagate al momento del deposito della domanda, tuttavia al più tardi entro il termine fissato dall'Istituto. In caso contrario l'Istituto non entra in materia sulla domanda (art. 14 cpv. 2 O-DOP).

Le tasse non sono restituite in caso di rifiuto della domanda, neppure qualora siano versate tardivamente.

L'Istituto non accorda indennità di parte nelle procedure di registrazione e di modifica dell'elenco degli obblighi.

6.2.2 Procedura d'opposizione

6.2.2.1 Spese di procedura

Le spese relative alle procedure d'opposizione contro una decisione di registrazione o di modifica dell'elenco degli obblighi coincidono con le tasse riscosse dall'Istituto. Si tratta di tasse forfettarie che non dipendono dall'estensione e dal grado di difficoltà del caso.

La tassa d'opposizione deve essere pagata al momento del deposito dell'opposizione. In caso contrario l'Istituto non entra in materia sull'opposizione (art. 14 cpv. 2 O-DOP).

6.2.2.2 Indennità di parte

L'indennità di parte è un indennizzo accordato a una parte per la copertura totale o parziale dei costi che questa ha sostenuto per fare valere i propri interessi. Comprende segnatamente l'onorario del rappresentante e le altre spese ripetibili.

La parte che muove un'indennità di parte deve presentare una nota delle spese ripetibili prima della pronuncia della decisione; se la nota non è presentata in tempo utile, l'Istituto

⁵⁹ TAF B-4820/2012, consid. 3.2.1 con rinvii – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

fissa d'ufficio e secondo il suo libero apprezzamento quali siano le spese ripetibili (art. 8 cpv. 1 OTSPA). L'Istituto non è vincolato dalla nota delle spese presentata e, segnatamente, qualora reputi che questa contenga spese inutili, riduce di conseguenza l'indennità accordata (art. 8 cpv. 5 OTSPA).

Per il calcolo dell'indennità sono applicabili per analogia gli articoli 8-13 TS-TAF (art. 8 cpv. 2 OTSPA). Esclusa l'IVA, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi (art. 10 cpv. 2 TS-TAF).

6.2.2.3 Ripartizione delle spese di procedura e delle indennità di parte

Nella decisione su opposizione l'Istituto statuisce se ed in quale misura le spese della parte vincente sono addossate alla parte soccombente (art. 63 seg. PA).

Le spese di procedura sono di norma addossate alla parte soccombente (art. 63 cpv. 1 PA). Inoltre alla parte vincente viene solitamente accordata un'indennità di parte (art. 64 cpv. 1 e 3 PA). Se l'opposizione è ammessa in parte, le spese di procedura e le indennità di parte sono ripartite di conseguenza (art. 63 cpv. 1 e art. 64 cpv. 1 PA).

7. Notificazione e pubblicazione

L'Istituto notifica le sue decisioni alle parti o al loro rappresentante per scritto (art. 34 cpv. 1 PA). Può notificare una decisione mediante pubblicazione sul Foglio federale (FF) alle condizioni di cui all'articolo 36 PA, in particolare qualora una parte o il suo rappresentante dimori all'estero e non abbia designato un recapito in Svizzera (art. 36 lett. b PA)⁶⁰.

L'Istituto pubblica tutte le informazioni di cui all'articolo 8 capoverso 2 O-DOP sul suo sito Internet e sul Foglio federale (cfr. Parte 25.2, pag. 49).

8. Rimedi giuridici

8.1 Decisioni finali

Nell'ambito dei rimedi giuridici riguardanti le decisioni finali dell'Istituto, ovvero le decisioni che concludono una procedura, occorre operare una distinzione tra le decisioni che ammettono la registrazione o una modifica dell'elenco degli obblighi di una DO o di un'IG e le altre decisioni.

Contro le decisioni che ammettono una domanda di registrazione o di modifica dell'elenco degli obblighi di una DO o di un'IG può essere presentata opposizione presso l'Istituto (art. 9 O-DOP)⁶¹. Il ricorso diretto dinanzi al Tribunale amministrativo federale è escluso.

Contro le altre decisioni finali dell'Istituto può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (artt. 31 e 33 lett. e LTAF).

⁶⁰ Cfr. Parte 13.2, pag. 10.

⁶¹ Cfr. Parte 3, pag. 51.

Il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA). L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante nonché una copia della decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).

In caso di ricorso l'Istituto può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata di propria iniziativa (art. 58 cpv. 1 PA). L'articolo 58 PA non disciplina il riesame nel dettaglio, ma corrisponde a un principio generale del diritto amministrativo.

Contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale può essere interposto ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale. La procedura dinanzi al Tribunale federale è retta dalla LTF.

8.2 Decisioni incidentali

Contro le decisioni incidentali dell'Istituto, ovvero contro le decisioni notificate separatamente concernenti diritti e obblighi con cui la procedura non si conclude (art. 5 cpv. 2 PA; p.es. sospensione della procedura) può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale alle condizioni seguenti:

- se concernono la competenza e la ricusazione: nessuna condizione, alla stregua delle decisioni finali (art. 45 cpv. 1 PA);
- il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile solo se tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante e dispendiosa (art. 46 cpv. 1 lett. b PA).

Secondo la giurisprudenza il pregiudizio deve essere causato dalla stessa decisione incidentale impugnata, e l'irreparabilità dipende di norma dal pregiudizio che il ricorrente subirebbe qualora dovesse attendere la decisione finale prima di poter impugnare la decisione incidentale. È sufficiente che sussista un pregiudizio fattuale, anche di natura puramente economica, purché non si tratti semplicemente di impedire un aumento delle spese di procedura. Inoltre non è necessario che il danno fatto valere sia «irreparabile» in senso stretto, bensì basta che abbia un determinato peso. In altri termini, il ricorrente deve avere un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione immediati della decisione incidentale, senza attendere il ricorso contro la decisione finale. Spetta al ricorrente illustrare o provare perché la decisione impugnata gli causa o potrebbe causargli un tale danno, a meno che ciò risulti immediatamente chiaro senza ombra di dubbio⁶².

I ricorsi contro le decisioni incidentali devono altresì essere depositati entro 30 giorni (art. 50 cpv. 1 PA) e devono rispettare le prescrizioni formali di cui all'articolo 52 capoverso 1 PA (cfr. n. 6.1).

⁶² TAF B-4363/2013, consid. 1.4.1.1 con rinvii.

9. Crescita in giudicato

La decisione cresce in giudicato dal momento in cui non è più possibile interporre un ricorso o un'opposizione contro di essa⁶³. In assenza di ricorso, cresce in giudicato 30 giorni dopo la notificazione⁶⁴. Le decisioni di ammissione di una domanda crescono in giudicato, in assenza di opposizione, entro tre mesi dalla pubblicazione (art. 9 cpv. 2 O-DOP).

Su richiesta l'Istituto conferma gratuitamente la crescita in giudicato di una decisione due mesi dopo la notificazione o la pubblicazione.

10. Tasse

10.1 Considerazioni generali

L'Istituto è autorizzato a riscuotere tasse per le prestazioni erogate (cfr. art. 50a cpv. 3 LPM). I dettagli sono disciplinati nell'OTa-IPI (art. 14 cpv. 1 O-DOP).

10.2 Natura della tassa

Le tasse riscosse dall'Istituto sono forfettarie (cfr. art. 3 cpv. 1 OTa-IPI e allegato, n. 1) e non dipendono dall'entità (più scambi di allegati, assunzione di prove considerevole) e dal grado di difficoltà del caso.

10.3 Esigibilità e mezzi di pagamento

Le tasse devono essere pagate entro il termine stabilito dall'IPI (art. 4 cpv. 1 OTa-IPI).

Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri mediante addebito su un conto corrente aperto presso l'Istituto, mediante pagamento presso la Posta svizzera o mediante addebito su un conto postale o bancario in favore dell'Istituto (cfr. art. 5 OTa-IPI). Le tasse non possono essere pagate tramite carta di credito poiché il deposito elettronico non è autorizzato.

10.4 Autorizzazione ad addebitare un conto corrente aperto presso l'Istituto

Per i pagamenti addebitati su un conto corrente aperto presso l'Istituto è necessario un esplicito ordine scritto di addebito della parte. In virtù delle condizioni generali per l'utilizzo del conto corrente⁶⁵, l'ordine deve riportare il numero del conto da addebitare nonché lo scopo del pagamento (che deve risultare palese). Osservazioni del tipo «addebitare sul conto» o «a debito del mio conto» sui moduli della domanda eccetera, sono interpretate come ordine nel senso di cui sopra, a condizione che lo scopo del pagamento sia esplicitato in modo univoco e risulti chiaramente dall'ordine del cliente. Qualora lo scritto non includa indicazioni di questo tipo, l'Istituto non può considerarsi tacitamente autorizzato ad addebitare il conto corrente unicamente sulla base dello scritto presentato. In mancanza di

⁶³ DTF 91 I 94, consid. 3a; DTF 124 V 400, consid. 1a.

⁶⁴ Art. 50 PA.

⁶⁵ Pubblicate sul sito <https://www.ige.ch/it/profilo/modalita-di-pagamento/conto-corrente.html>.

un esplicito ordine di addebito scritto, e se non è più possibile rimediare, la tassa è considerata «non pagata» e non si entra in materia sull'opposizione o sulla domanda⁶⁶.

10.5 Osservanza del termine di pagamento delle tasse

È considerato giorno del pagamento delle tasse quello in cui il conto dell'IPI è stato accreditato (art. 7 cpv. 1 OTa-IPI).

Giusta l'articolo 21 capoverso 3 PA e l'articolo 7 capoverso 2 OTa-IPI il termine per il pagamento è osservato se l'importo dovuto è versato prima della scadenza del termine alla Posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'Istituto.

Secondo la giurisprudenza il fatto che l'importo non sia stato accreditato sul conto dell'Istituto non influisce sull'osservanza del termine di pagamento. Per l'osservanza di tale termine è infatti determinante il momento in cui l'importo è stato versato presso la Posta svizzera in favore dell'Istituto o in cui il conto postale o bancario della parte o del suo rappresentante è stato addebitato⁶⁷. Di norma non è sufficiente impartire l'ordine di pagamento il giorno in cui scade il termine, in quanto l'importo non viene sempre addebitato al conto il giorno stesso. In linea di massima, il termine è per contro considerato osservato anche in caso di immissione errata del numero di conto⁶⁸.

Il termine di pagamento della tassa di opposizione tramite addebito del conto corrente presso l'Istituto è considerato osservato se la parte opponente trasmette l'ordine di addebito all'Istituto o alla Posta entro il termine e se, prima della scadenza del termine, il conto presenta un saldo sufficiente a coprire interamente la tassa dovuta (art. 8 cpv. 1 OTa-IPI). Non è invece determinante il momento in cui l'Istituto esegue l'ordine di addebito.

⁶⁶ CRPI, sic! 2001, 526, consid. 4 e 5 – Tigermarket (fig.); TAF B-5165/2011, consid. 3.2 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

⁶⁷ TF 9C_94/2008, consid. 5.2 con rinvii.

⁶⁸ Cfr. la decisione del TAF non pubblicata del 24 maggio 2011 in re B-2415/2011 con rinvii.

Parte 2 – Procedura di registrazione

1. Introduzione

La procedura di registrazione di una denominazione svizzera o estera quale DO o IG consente a un raggruppamento di produttori di proteggere una denominazione geografica o tradizionale utilizzata per designare un prodotto specifico che si distingue nettamente dagli altri prodotti della stessa famiglia.

La protezione di una denominazione ai sensi dell'O-DOP è diversa dalla protezione a titolo di marchio sotto vari aspetti. In particolare, la protezione conferita dalla registrazione di una denominazione quale DO o IG ha, fatta salva una cancellazione, una durata illimitata (art. 12 O-DOP). Inoltre, se soddisfano i requisiti di cui agli articoli 2-6 O-DOP, possono beneficiare della protezione le indicazioni che dall'ottica del diritto in materia di marchi sarebbero considerate descrittive o soggette a un bisogno assoluto di disponibilità (art. 2 lett. a LPM).

La procedura di registrazione ha inizio con il deposito della domanda di registrazione e termina con il rifiuto o l'accettazione della domanda e, all'occorrenza, con la pubblicazione della registrazione (art. 8 O-DOP). Un'eventuale opposizione contro la registrazione può ancora essere presentata entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione di registrazione (art. 9 O-DOP; cfr. Parte 3, pag. 51).

2. Esame preliminare

2.1 Deposito

Durante l'esame preliminare l'Istituto verifica se la domanda di registrazione soddisfa le condizioni formali minime enumerate segnatamente all'articolo 5 capoverso 2 O-DOP in combinato disposto con l'articolo 8 capoverso 3 lettera a O-DOP. La domanda deve contenere almeno gli elementi di seguito illustrati.

2.1.1 Forma della domanda di registrazione

La domanda di registrazione deve essere presentata per iscritto, firmata e trasmessa all'indirizzo postale dell'Istituto unitamente a tutti gli allegati e i documenti richiesti. La domanda può altresì essere depositata tramite posta elettronica, unicamente all'indirizzo seguente: origin.admin@ekomm.admin.ch.

2.1.2 Denominazione

La domanda deve contenere il nome della denominazione o delle denominazioni interessate (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. a e art. 8 cpv. 3 lett. a O-DOP). Può trattarsi solo di denominazioni puramente verbali¹.

¹ Rapporto esplicativo, pag. 7.

È possibile ottenere la protezione di una denominazione per un prodotto sia quale DO sia quale IG. Spetta al richiedente precisare la categoria (DOP o IGP) per cui domanda la protezione (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. a e art. 8 cpv. 3 lett. a O-DOP).

Per DO si intende una denominazione che identifica un prodotto come originario di un Paese, di una regione o di una località, le cui qualità o caratteristiche sono essenzialmente o esclusivamente imputabili all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani e di cui tutte le tappe della produzione si svolgono nell'area geografica delimitata (art. 2 lett. a O-DOP). Il legame fisico con il territorio deve essere più pronunciato rispetto a quello richiesto per un'indicazione geografica, cosa che si traduce generalmente nella provenienza locale di materie prime le cui peculiarità si ritrovano nel prodotto finale².

Per IG si intende una denominazione che identifica un prodotto come originario di un Paese, di una regione o di una località e avente una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica che sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica (art. 2 lett. b O-DOP).

Nell'ambito dell'esame preliminare l'Istituto verifica se la categoria di denominazione designata dal richiedente è corretta. È importante appurare a questo stadio della procedura se è stata scelta la categoria corretta poiché la protezione delle DO è soggetta a condizioni più severe. Se il richiedente domanda una protezione quale DO mentre sulla base del dossier entra in linea di conto soltanto una protezione quale IG, l'Istituto gli dà la possibilità di completare la domanda affinché questa soddisfi le condizioni previste per le DOP. Il richiedente può completare la domanda oppure modificarla e domandare una protezione quale IG.

Per le denominazioni estere la domanda deve altresì contenere un documento che comprova che la denominazione è protetta nel Paese d'origine (art. 5 cpv. 3 lett. c O-DOP).

A questo stadio della procedura l'Istituto non verifica se la denominazione in quanto tale è conforme alle condizioni di cui agli articoli 2-6 O-DOP. Questo aspetto è analizzato nell'ambito dell'esame materiale della domanda di protezione (cfr. n. 4.1, pag. 35).

2.1.3 Raggruppamento richiedente

La domanda deve essere presentata da un raggruppamento in conformità all'articolo 4 O-DOP. Ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 lettera a O-DOP l'identità del raggruppamento deve risultare dalla domanda. Questa deve contenere, oltre al nome del raggruppamento, anche il suo indirizzo e la sua composizione.

Per le denominazioni estere la domanda deve altresì contenere il domicilio di notifica in Svizzera del raggruppamento (art. 5 cpv. 3 lett. a O-DOP) e il nome e l'indirizzo del rappresentante del raggruppamento nonché, all'occorrenza, il suo domicilio di notifica in Svizzera (art. 5 cpv. 3 lett. b O-DOP).

² Rapporto esplicativo, pag. 7.

Inoltre, nel caso di una denominazione designante un'area geografica transfrontaliera, diversi raggruppamenti o autorità competenti possono presentare una domanda di registrazione congiunta (art. 4 cpv. 6 O-DOP).

A questo stadio l'Istituto non verifica se il raggruppamento richiedente è rappresentativo ai sensi dell'articolo 4 O-DOP. L'esame si limita a determinare se la domanda comprende gli elementi richiesti e se il raggruppamento designato dispone, a prima vista, del diritto di agire (a questo proposito cfr. Parte 13.1, pag. 9).

2.1.4 Dossier

La domanda deve contenere anche un dossier che comprovi il legame essenziale o esclusivo tra la qualità, le caratteristiche o la reputazione del prodotto e la sua origine geografica (art. 5 cpv. 2 lett. c O-DOP).

Nell'ambito dell'esame preliminare l'Istituto non verifica se il dossier comprova effettivamente i legami richiesti, bensì si limita a determinare se la domanda comprende un dossier che, a prima vista, contiene un minimo di mezzi di prova adeguati.

2.1.5 Elenco degli obblighi

La domanda deve altresì contenere l'elenco degli obblighi ai sensi dell'articolo 6 O-DOP (art. 5 cpv. 2 lett. d O-DOP).

In caso di invio postale, il richiedente è vivamente invitato a trasmettere all'Istituto una versione elettronica dell'elenco degli obblighi tramite CD-ROM o chiave USB (versione MS-WORD (.doc) e Adobe (.pdf)). Se la domanda è depositata tramite posta elettronica, il richiedente deve presentare una versione modificabile dell'elenco degli obblighi. All'elenco degli obblighi vengono infatti generalmente apportate modifiche sia nel corso della procedura di registrazione sia successivamente, nel caso di una domanda di modifica dello stesso.

Nell'ambito dell'esame preliminare l'Istituto non verifica in senso stretto il contenuto dell'elenco degli obblighi, bensì si limita a determinare se la domanda contiene un elenco degli obblighi che, a prima vista, soddisfa le condizioni dell'articolo 6 O-DOP.

2.1.6 Tassa

La tassa deve essere pagata al momento del deposito e ammonta a 4 000.- franchi³.

Al ricevimento della domanda l'Istituto impartisce al richiedente un termine entro il quale è tenuto a versare la tassa. Fintanto che la tassa non è pagata, l'Istituto non procede all'esame della domanda (art. 14 cpv. 2 O-DOP).

³ Art. 3 cpv. 1 OTa-IPI e allegato, n. 1.

2.2 Domanda incompleta

Nel caso in cui la domanda non soddisfi le condizioni di cui sopra l'Istituto invita il richiedente a porvi rimedio. Se la domanda non viene completata entro il termine fissato l'Istituto non entra in materia sulla domanda di registrazione e la dichiara irricevibile.

Occorre sottolineare che, siccome la tassa è dovuta al momento del deposito della domanda, l'Istituto non restituisce un'eventuale tassa pagata tardivamente o una tassa pagata quando le altre condizioni formali non erano ancora state soddisfatte interamente (il che rendeva la domanda irricevibile) o quando la domanda doveva essere respinta per altri motivi (di natura formale o materiale). Lo stesso vale in caso di ritiro della domanda di registrazione.

2.3 Domanda concernente prodotti non assoggettati all'O-DOP

L'O-DOP disciplina soltanto la registrazione delle denominazioni per prodotti non agricoli. Dunque non regola i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, i vini, i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati (art. 1 O-DOP). Le denominazioni per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati sono gestite dall'UFAG⁴, quelle per i vini dalle autorità cantonali interessate.

Qualora sia depositata una domanda che non concerne prodotti assoggettati all'O-DOP o l'Istituto non sia certo della propria competenza, esso applica le regole procedurali generali in relazione alla competenza (cfr. Parte 14.2, pag. 12). Nel caso in cui non sia competente, l'Istituto restituisce al richiedente un'eventuale tassa già versata. Le stesse regole si applicano alle opposizioni e alle domande di modifica dell'elenco degli obblighi presentate a torto all'Istituto.

2.4 Data di deposito e pubblicazione della domanda

Se soddisfa le condizioni formali di cui sopra, l'Istituto entra in materia sulla domanda e le attribuisce una data di deposito. Quest'ultima corrisponde al giorno del deposito dell'ultimo elemento necessario. È considerata data di deposito la data in cui la lettera indirizzata all'Istituto è consegnata alla Posta Svizzera.

Alla stessa occasione, in conformità all'articolo 8 capoverso 3 lettera a O-DOP, l'Istituto pubblica sul Foglio federale e sul suo sito Internet i seguenti elementi:

- la denominazione o le denominazioni interessata/e;
- il nome e l'indirizzo del raggruppamento;
- la categoria di registrazione domandata (DOP o IGP);
- la data di deposito della domanda.

L'Istituto allestisce inoltre un certificato di deposito all'attenzione del richiedente in cui gli sono comunicate le informazioni pubblicate sopraccitate.

⁴ Cfr. ordinanza DOP/IGP agricole.

3. Esame formale

Al termine dell'esame preliminare l'Istituto procede all'esame formale della domanda di registrazione. In tale ambito verifica se il raggruppamento richiedente ha effettivamente il diritto di presentare una domanda di registrazione giusta l'articolo 4 O-DOP e se l'elenco degli obblighi contiene tutti gli elementi richiesti ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 O-DOP.

3.1 Qualità di richiedente

3.1.1 Raggruppamento rappresentativo

La protezione delle denominazioni derivante dall'O-DOP conferisce un diritto collettivo. Di conseguenza le domande di registrazione possono essere depositate, in linea di principio, soltanto da istituzioni collettive che rappresentino in maniera adeguata i legittimi utenti delle denominazioni e i produttori attivi nel settore interessato (art. 4 cpv. 1 O-DOP)⁵.

La rappresentatività di un raggruppamento richiedente è valutata diversamente se si tratta di una DO o di un'IG. Questa distinzione è giustificata dal fatto che per le DO tutte le tappe della produzione sono definite nell'elenco degli obblighi, mentre per le IG la definizione del prodotto riguarda unicamente i produttori che mettono in commercio il prodotto finale⁶.

3.1.1.1 Denominazione d'origine

Giusta l'articolo 4 capoverso 2 O-DOP un raggruppamento di produttori che presenta una domanda di registrazione di una denominazione d'origine è considerato rappresentativo del prodotto in questione se rispetta i criteri cumulativi⁷ seguenti: la produzione dei suoi membri corrisponde almeno alla metà della produzione totale del prodotto (lett. a); i suoi membri rappresentano almeno il 60 per cento dei produttori che partecipano a ciascuna delle tappe della produzione (lett. b).

Sono interessati, oltre ai produttori che mettono in commercio il prodotto finale, anche i produttori che forniscono le materie prime o che svolgono un'operazione specifica del processo di produzione purché i requisiti dell'elenco degli obblighi siano a loro applicabili⁸.

3.1.1.2 Indicazione geografica

Giusta l'articolo 4 capoverso 3 O-DOP un raggruppamento di produttori che presenta una domanda di registrazione di un'indicazione geografica è considerato rappresentativo del prodotto in questione se rispetta i criteri cumulativi⁹ seguenti: la produzione dei suoi membri corrisponde almeno alla metà della produzione totale del prodotto (lett. a); i suoi membri

⁵ Rapporto esplicativo, pag. 9.

⁶ Rapporto esplicativo, pag. 10.

⁷ Rapporto esplicativo, pag. 9.

⁸ Rapporto esplicativo, pag. 10.

⁹ Rapporto esplicativo, pag. 9.

rappresentano almeno il 60 per cento dei produttori che mettono in commercio il prodotto finale (lett. b).

3.1.2 Persona assimilata a un raggruppamento

Secondo l'articolo 4 capoverso 4 O-DOP un produttore (o un'azienda) può essere assimilato a un raggruppamento se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti: è l'unico produttore disposto a presentare una domanda di registrazione (lett. a); l'area geografica delimitata nella domanda di registrazione possiede caratteristiche sensibilmente diverse da quelle delle aree geografiche circostanti oppure le caratteristiche del prodotto differiscono da quelle dei prodotti elaborati nelle aree geografiche circostanti (lett. b).

La condizione formulata all'articolo 4 capoverso 4 lettera b O-DOP permette di evitare che un produttore utilizzi la possibilità di depositare una domanda di registrazione a titolo individuale al solo scopo di distinguersi dai propri concorrenti nell'ambito di una stessa regione. È segnatamente il caso di un produttore che richieda la registrazione di un nome geografico locale facente parte di una regione più ampia la cui denominazione sia connessa a un prodotto identico¹⁰.

3.1.3 Domanda di registrazione di una denominazione estera

Le domande di registrazione di una denominazione estera possono essere presentate da un raggruppamento o da una persona assimilata a un raggruppamento ai sensi dell'articolo 4 capoversi 2, 3 e 4 O-DOP (art. 4 cpv. 5 lett. a O-DOP).

Tali domande possono parimenti essere presentate dalle autorità competenti del Paese d'origine, a nome dei beneficiari. Può trattarsi di un'autorità competente a livello sia nazionale sia regionale¹¹.

3.1.4 Prova della rappresentatività

In virtù dell'obbligo di cooperazione (art. 13 PA) spetta al richiedente rendere verosimile¹² che dispone del diritto di presentare una domanda di registrazione e che i criteri summenzionati sono soddisfatti¹³.

Per un raggruppamento ai sensi dell'articolo 4 capoversi 2 o 3 O-DOP, i mezzi di prova adeguati sono, segnatamente, gli statuti del raggruppamento e le liste dei membri, nonché i dati relativi agli altri produttori del prodotto interessato.

L'Istituto valuta i mezzi di prova prodotti secondo il suo libero apprezzamento. Qualora dubiti della rappresentatività può ordinare la produzione di mezzi di prova supplementari.

¹⁰ Rapporto esplicativo, pag. 10 e relativo esempio.

¹¹ Rapporto esplicativo, pag. 10.

¹² In merito alla verosimiglianza cfr. Parte 14.5.2, pag. 15.

¹³ Messaggio del 18 novembre 2009 concernente la modifica della legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (di seguito: messaggio «Swissness»), in: FF 2009 7425, p. 7489; rapporto esplicativo, pag. 9.

Anche se è stata riconosciuta al momento della registrazione, la rappresentatività può essere contestata da terzi nell'ambito di un'opposizione. In tal caso incombe al richiedente produrre i mezzi di prova supplementari atti a provare la sua rappresentatività¹⁴. Allo stadio dell'opposizione la verosimiglianza non è più sufficiente.

3.1.5 Mancanza della qualità di richiedente

Qualora i mezzi di prova prodotti non siano sufficienti a rendere verosimile la rappresentatività del raggruppamento circa i criteri definiti all'articolo 4 capoversi 2 o 3 O-DOP o il richiedente a titolo individuale non renda verosimile che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 4 O-DOP, l'Istituto impartisce al richiedente un termine affinché presenti prove supplementari. Può altresì ordinare la produzione di prove particolari.

Se il richiedente non risponde ai provvedimenti istruttori dell'Istituto o se le prove successivamente prodotte non consentono di rendere verosimile il rispetto dei criteri definiti all'articolo 4 capoversi 2-4 O-DOP, l'Istituto dichiara la domanda irricevibile senza che sia esaminata sul piano materiale. In tal caso la tassa di deposito non è restituita.

3.2 Elenco degli obblighi

La domanda deve contenere un elenco degli obblighi in conformità all'articolo 6 O-DOP. Prima di procedere all'esame materiale della domanda di registrazione l'Istituto verifica se l'elenco degli obblighi comprende almeno gli elementi seguenti (art. 6 cpv. 1 lett. a-f O-DOP):

- la denominazione e la categoria di registrazione (DO o IG);
- la delimitazione dell'area geografica;
- la definizione delle tappe della produzione, se la domanda riguarda una DO;
- la descrizione del prodotto comprendente, a seconda dei casi, le materie prime e le principali caratteristiche sensoriali, fisiche, chimiche e microbiologiche;
- la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto;
- la designazione di uno o più organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 15 O-DOP oppure, per le denominazioni estere, la designazione di uno o più organismi di controllo privati o di una o più autorità incaricate di garantire il rispetto dell'elenco degli obblighi ai sensi dell'articolo 18 O-DOP.

A questo stadio dell'esame l'Istituto procede a un esame sommario del contenuto dell'elenco degli obblighi, limitandosi a verificare se le indicazioni riportate nell'elenco degli obblighi non sono fittizie, in particolare per quanto riguarda gli elementi di seguito indicati.

3.2.1 Delimitazione dell'area geografica

A questo stadio dell'esame l'Istituto verifica se, a prima vista, l'area geografica è delimitata in maniera coerente. Di norma è consigliabile definire l'area secondo i confini politici esistenti, dove il Comune costituisce l'unità minima. La delimitazione dell'area geografica corrisponde

¹⁴ Rapporto esplicativo, pag. 9.

quindi a una lista di Comuni, distretti o Cantoni. L'esclusione di Comuni all'interno di un'area coerente non è in linea di massima consentita¹⁵.

3.2.2 Designazione di un organismo di certificazione o di controllo

Il richiedente deve indicare un organismo di certificazione o di controllo nell'elenco degli obblighi (art. 6 cpv. 1 lett. f O-DOP).

Allo stadio dell'esame formale l'Istituto verifica la pertinenza dell'organismo designato. A tal fine il richiedente deve presentare la prova dell'esistenza di un rapporto contrattuale o precontrattuale con l'organismo di certificazione (art. 15 cpv. 1 O-DOP). Inoltre deve allegare almeno la prova del deposito di una domanda di accreditamento presso il SAS (per ulteriori dettagli cfr. n. 4.4.5.1, pag. 45).

3.2.3 Elenco degli obblighi incompleto

Qualora l'elenco degli obblighi non comprenda tutti gli elementi enumerati all'articolo 6 capoverso 1 lettere a-f O-DOP l'Istituto invita il richiedente a completarlo. Se quest'ultimo non vi provvede entro il termine fissato l'Istituto dichiara la domanda di registrazione irricevibile in quanto non contenente un elenco degli obblighi conforme ai requisiti minimi richiesti. In tal caso la tassa incassata dall'Istituto non è restituita.

4. Esame materiale

Se le condizioni formali sono soddisfatte, l'Istituto procede all'esame materiale della domanda di registrazione.

4.1 Denominazione

4.1.1 Natura della denominazione

4.1.1.1 Considerazioni generali

La denominazione per cui è richiesta la protezione deve essere, in linea di principio, un nome geografico. Deve trattarsi di una denominazione utilizzata per designare un prodotto.

Secondo la prassi in materia di DOP e IGP per i prodotti agricoli, il dossier sull'evoluzione storica del prodotto consente di provare l'uso del nome e della sua notorietà. Esso deve presentare gli elementi chiave della storia del prodotto, in particolare le prime testimonianze dell'utilizzo del nome, corredate, laddove possibile, dalle prime descrizioni del prodotto e, se del caso, dal metodo di trasformazione. Si privilegeranno le citazioni e i riferimenti letterari che consentono di fissare storicamente il prodotto al luogo¹⁶. Il dossier sull'evoluzione storica

¹⁵ Cfr. per analogia (rapporto esplicativo, pag. 11): Guida dell'UFAG per il deposito di una domanda di registrazione o di una domanda di modifica dell'elenco degli obblighi (di seguito: Guida dell'UFAG), pag. 14.

¹⁶ Guida dell'UFAG: n. 4.5, pag. 11.

del prodotto consente di dimostrare l'utilizzo del nome così come l'anzianità e la tradizione del prodotto per risalire alle sue origini. Questi requisiti fanno sì che siano registrati solo prodotti tradizionali¹⁷.

L'Istituto non intende divergere dalla prassi sviluppata in materia di DOP e di IGP agricole in questo contesto.

Se la denominazione richiesta non corrisponde al quadro generale definito all'articolo 2 O-DOP, segnatamente se il richiedente non dimostra che corrisponde alla definizione di denominazione tradizionale (cfr. n. 4.1.1.2, pag. 36), l'Istituto respinge la domanda di registrazione.

4.1.1.2 Denominazione tradizionale

Anche le denominazioni tradizionali possono beneficiare della protezione quali DO o IG¹⁸. Per denominazione tradizionale si intende un'indicazione di provenienza che, pur non riferendosi direttamente a un luogo o a una regione geografica, è percepita come riferimento indiretto a un luogo geografico per un uso in atto da diversi anni¹⁹. Una denominazione tradizionale può essere registrata solo se si rende verosimile che il prodotto a cui si riferisce soddisfa tale nozione. A tale scopo la domanda deve in particolare contenere gli elementi atti a rendere verosimile che il prodotto proviene dall'area geografica (dossier sull'evoluzione storica e rintracciabilità) nonché gli elementi atti a giustificare il legame del prodotto con l'ambiente geografico o l'origine geografica (tipicità del prodotto).

L'Istituto non intende divergere dalla prassi sviluppata in materia di DOP e di IGP agricole in relazione alle denominazioni tradizionali (cfr. anche n. 4.1.1.1, pag. 35).

4.1.2 Denominazioni escluse dalla protezione

Sono escluse dalla protezione a titolo di DOP o di IGP le denominazioni di seguito indicate.

4.1.2.1 Denominazioni ingannevoli

L'O-DOP non prevede disposizioni esplicite volte a escludere le denominazioni ingannevoli. Tuttavia, una DOP o un'IGP costituisce un'indicazione di provenienza ai sensi dell'articolo 47 segg. LPM. Secondo la giurisprudenza relativa all'articolo 2 lettera c LPM in combinato disposto con l'articolo 47 capoverso 1 LPM è un fatto d'esperienza che un'indicazione geografica, utilizzata come segno per dei prodotti, suscita nel destinatario l'idea che l'offerta in questione provenga dal luogo designato²⁰. La registrazione di una denominazione

¹⁷ Cfr. in merito: DTF 133 II 429, consid. 6.4 – Raclette.

¹⁸ Rapporto esplicativo, pag. 8.

¹⁹ Cfr. in merito: DTF 133 II 429, consid. 6.4 – Raclette.

²⁰ TF 4A_6/2013, consid. 2.2 – WILSON; DTF 135 III 416, consid. 2.2 – CALVI (fig.); TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA; DTF 97 I 79, consid. 1 – CUSCO; TAF B-915/2009, consid. 2.3 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

ingannevole circa l'effettiva provenienza dei prodotti è pertanto vietata (art. 47 cpv. 3 lett. a LPM)²¹.

La provenienza geografica dei prodotti è determinata dall'area geografica ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 lettera b O-DOP delimitata nell'elenco degli obblighi. Se la denominazione contiene un nome geografico che non corrisponde all'area geografica delimitata nell'elenco degli obblighi l'Istituto respinge la domanda di registrazione.

4.1.2.2 Denominazioni omonime

Conformemente all'articolo 3 capoverso 1 O-DOP possono essere registrate denominazioni omonime o parzialmente omonime. Condizioni pratiche devono tuttavia permettere di differenziare le denominazioni omonime o parzialmente omonime al fine di garantire il trattamento adeguato dei produttori e di non indurre il pubblico in errore (art. 3 cpv. 2 O-DOP).

In materia di DOP e di IGP, a differenza del diritto sui marchi, la registrazione anteriore di una denominazione non dà diritto a un trattamento preferenziale. In effetti non è sempre garantito che una registrazione anteriore di una denominazione omonima abbia una legittimazione maggiore rispetto a una registrazione successiva²².

L'articolo 6 capoverso 2 O-DOP stabilisce che l'elenco degli obblighi può altresì contenere la descrizione della forma particolare del prodotto (lett. b) o degli elementi specifici dell'etichettatura o dell'imballaggio (lett. c). Tali elementi costituiscono le condizioni pratiche a cui si riferisce l'articolo 3 capoverso 2 O-DOP²³. L'elenco degli obblighi può ad esempio definire le prescrizioni concernenti l'etichettatura, in particolare l'indicazione del Paese di provenienza, l'uso di simboli, ecc. Questi elementi supplementari da indicare possono altresì vertere, a seconda dei casi, sull'imballaggio del prodotto.²⁴

Nell'ambito dell'esame del rischio d'inganno occorre basarsi sulla percezione dei destinatari determinanti del prodotto interessato. In linea generale è determinante la percezione del segno da parte del consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento.

Qualora l'elenco degli obblighi non contenga le indicazioni atte a escludere un rischio d'inganno l'Istituto invita il richiedente a completarlo. Se quest'ultimo non vi provvede o se i

²¹ Rapporto esplicativo, pag. 9.

²² Rapporto esplicativo, pag. 8.

²³ Cfr. in questo senso: Rapporto esplicativo, pag. 8.

²⁴ Per illustrare questo tipo di scenario, si può citare la registrazione da parte dell'UE della denominazione Gruyère per la Francia come IGP avvenuta nel 2013 e dunque dopo che la denominazione Gruyère era stata protetta dall'UE per la Svizzera in virtù dell'allegato 12 dell'accordo settoriale. Oltre al fatto che l'elenco degli obblighi del prodotto francese (in particolare, la presenza obbligatoria di buchi) conferisce al medesimo un aspetto che si distingue da quello del prodotto svizzero, la decisione di registrazione dell'UE comporta l'obbligo della menzione del Paese d'origine nel medesimo campo visivo e in caratteri aventi le stesse dimensioni di quelli utilizzati per la denominazione protetta, nonché il divieto di utilizzare bandiere o rappresentazioni grafiche suscettibili di indurre in errore i consumatori, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche o la provenienza del prodotto.

complementi apportati all'elenco degli obblighi non permettono d'escludere tale rischio l'Istituto respinge la domanda di registrazione.

4.1.2.3 Denominazioni generiche

Dalla protezione sono altresì escluse le denominazioni generiche (art. 50a cpv. 4 LPM).

4.1.2.3.1 Nozione

Né la LPM né il relativo messaggio del Consiglio federale né l'O-DOP indicano che cosa si debba intendere per denominazione generica. Occorre pertanto basarsi sulla prassi in materia di DOP e di IGP agricole, in quanto anche l'articolo 16 capoverso 3 LAgr esclude in maniera identica la registrazione delle denominazioni generiche.

A differenza dell'O-DOP, l'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza DOP/IGP agricole precisa che per denominazione generica si intende il nome di un prodotto che, pur collegato con il nome del luogo in cui tale prodotto è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è diventato un nome comune che lo designa. Giusta l'articolo 4 capoverso 3 dell'ordinanza DOP/IGP agricole per determinare se una denominazione è divenuta generica si tiene conto di tutti i fattori determinanti, segnatamente dell'opinione dei produttori e dei consumatori, soprattutto di quelli della regione in cui il nome ha la sua origine²⁵.

Secondo la giurisprudenza l'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza DOP/IGP agricole non descrive tutti i casi di denominazioni generiche e di conseguenza possono esistere denominazioni generiche che non soddisfano tale definizione, quali ad esempio denominazioni che, dalla loro origine, presentano un carattere generico²⁶.

È pertanto determinante stabilire se al momento del deposito della domanda di registrazione oggetto del contenzioso la denominazione in questione aveva o meno un carattere generico²⁷. Non è rilevante, in particolare, se il carattere generico esiste da sempre o è il risultato di un'evoluzione²⁸.

4.1.2.3.2 Prove

Per determinare se al momento del deposito della domanda di registrazione la denominazione identifica un prodotto rispetto alla sua origine e non presenta dunque un carattere generico, il richiedente deve produrre tutti i mezzi di prova atti a descrivere la situazione prevalente in tale momento.

L'indagine demoscopica costituisce senza dubbio un elemento importante ai fini dell'esclusione del carattere generico di una denominazione. Non è tuttavia l'unico elemento da prendere in considerazione. Oltre all'indagine demoscopica, altri mezzi di prova possono

²⁵ Cfr. anche TF 2C_816/2008, consid. 5.2.2 – Damassine II; TAF B-6251/2007, consid. 4.3.1 – Damassine.

²⁶ TAF B-4820/2012, consid. 5.3.2 – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

²⁷ DTF 133 II 429, consid. 8.2.3 e 9 – Raclette II.

²⁸ TAF B-4820/2012 consid. 5.3.2 – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

essere rilevanti, segnatamente le definizioni di dizionari contemporanei e lo stato della legislazione in vigore, gli articoli dei giornali o di altre pubblicazioni. Gli elementi puramente storici hanno per contro un'importanza limitata²⁹. Gli elementi di prova possono essere definizioni del prodotto (dizionari, manuali tecnici, ecc.), sentenze di tribunale, accordi internazionali relativi alla protezione delle indicazioni di provenienza, indagini presso i consumatori, volume delle imitazioni, riferimenti utilizzati nell'etichettatura e nella pubblicità e qualsiasi altro elemento pertinente³⁰.

4.1.2.4 Altri motivi d'esclusione

Sono altresì escluse dalla protezione le denominazioni in contrasto con il diritto vigente, l'ordine pubblico o i buoni costumi.

4.1.2.4.1 Denominazioni contrarie al diritto vigente

L'esclusione in seguito alla violazione del diritto vigente si applica alle denominazioni contrarie al diritto nazionale³¹ o in contrasto con gli impegni della Svizzera derivanti da trattati internazionali.

La portata di questo motivo d'esclusione è tuttavia limitata dalla possibilità di registrare denominazioni omonime (cfr. n. 4.1.2.2, pag. 37).

4.1.2.4.2 Denominazioni contrarie all'ordine pubblico e ai buoni costumi

Le denominazioni tradizionali possono essere respinte se sono in contrasto con l'ordine pubblico o i buoni costumi (cfr. n. 4.1.1.2, pag. 36). Per contro, in linea di massima alle denominazioni geografiche non possono essere applicati questi motivi d'esclusione poiché un nome geografico non può essere contrario all'ordine pubblico o ai buoni costumi.

In materia di marchi l'Istituto respinge in quanto contrari all'ordine pubblico i segni che violano i principi fondamentali del diritto svizzero. Sono da considerarsi contrari ai buoni costumi i segni dal contenuto razzista, antireligioso o che offende la sensibilità religiosa oppure dal contenuto osceno³².

In materia di registrazione di una DO o di un'IG, occorre prudenza nella valutazione dell'esistenza dei motivi d'esclusione summenzionati. In effetti, nella maggioranza dei casi una denominazione il cui carattere tradizionale è accertato non dovrebbe poter essere esclusa dalla protezione sulla base dei motivi summenzionati. Restano salve le denominazioni palesemente contrarie ai principi generali del diritto svizzero o apertamente razziste, oscene o antireligiose.

²⁹ TAF B-4820/2012 consid. 5.2.2 e 5.3.1 – Absinthe, Fée verte, La Bleue; TAF B-6251/2007 consid. 3.1.4 e 4.3.5 – Damassine; TF 2C_816/2008 consid. 6.4.6 – Damassine II.

³⁰ Guida dell'UFAG, pag. 11.

³¹ P.es.: denominazione relativa a un prodotto la cui vendita è proibita.

³² Direttive dell'Istituto in materia di marchi, Berna, 01.01.2017, Parte 5, n. 6.

4.2 Delimitazione dell'area geografica

Insieme alla rappresentatività del raggruppamento, l'elenco degli obblighi e il controllo, la delimitazione dell'area geografica è uno dei quattro elementi principali della protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche. Soltanto gli agenti attivi in tale area geografica possono in effetti essere autorizzati a utilizzare la denominazione protetta presentando la loro certificazione (cfr. Parte 53, pag. 62), fornire le materie prime o eseguire una tappa di produzione utile all'elaborazione del prodotto finale.

In genere la delimitazione corrisponde ai confini politici esistenti (lista di Comuni, distretti o Cantoni; cfr. n. 3.2.1, pag. 34). Nel caso di una DO il richiedente deve inoltre delimitare l'area geografica in cui gli operatori possono essere autorizzati a fornire le materie prime che compongono il prodotto. In particolare in quest'eventualità è possibile che la delimitazione non corrisponda ai confini politici, ma si riferisca ad altre zone territoriali quali ad esempio delle valli o delle sorgenti. Indicazioni di questo genere sono accettate nella misura in cui sono delimitate in maniera oggettiva e chiara. In ogni caso devono poter essere messe in relazione con il nome di un Comune, di un distretto o di un Cantone.

In linea di principio l'area geografica deve essere delimitata in modo da formare una zona unitaria e precisa. A titolo eccezionale, qualora sia necessario per motivi storici o politici, è possibile includere nell'area geografica delle zone satellite³³. In tal caso spetta al richiedente provare che la condizione di tipicità del prodotto legata alla sua origine geografica è soddisfatta anche nelle zone satellite.

Nell'ambito del controllo della delimitazione dell'area geografica l'Istituto verifica segnatamente il bisogno di disponibilità della denominazione depositata rispetto alla delimitazione proposta. A tale riguardo occorre altresì considerare il bisogno di disponibilità futuro. L'area geografica non deve infatti limitarsi ai territori in cui il prodotto è effettivamente fabbricato al momento del deposito, bensì deve includere gli altri luoghi in cui il medesimo prodotto potrebbe oggettivamente essere fabbricato³⁴. In questo contesto resta salva la condizione di tipicità del prodotto rispetto alla sua origine (cfr. n. 4.3).

4.3 Tipicità del prodotto legata alla sua origine geografica

Le DOP e le IGP sono indicazioni di provenienza qualificate. Si parla di indicazione di provenienza qualificata quando una qualità determinata, una reputazione particolare o altre caratteristiche determinate sono essenzialmente attribuibili alla provenienza geografica, ovvero quando l'ambiente geografico di un Paese, di una regione o di un luogo ha un'influenza essenziale sulla particolarità del prodotto³⁵. Il richiedente deve pertanto allegare alla domanda gli elementi che comprovano il legame essenziale o esclusivo tra la qualità, le caratteristiche o la reputazione del prodotto e la sua origine geografica (art. 5 cpv. 2 lett. c O-DOP).

³³ Cfr. in questo senso TF 2C_1004/2014, consid. 5.4 – Gruyère.

³⁴ TF 2C_1004/2014, consid. 5.3 – Gruyère.

³⁵ Cfr. art. 22 cpv. 1 TRIPS.

Questa condizione corrisponde al criterio «legame al territorio» previsto all'articolo 6 capoverso 2 lettera e dell'ordinanza DOP/IGP agricole. La giurisprudenza in relazione a questa disposizione può dunque essere ripresa per analogia.

La tipicità del prodotto legata alla sua origine è delimitata in funzione di fattori naturali, in particolare geografici (cfr. delimitazione dell'area geografica: n. 4.2, pag. 40) e umani (questi ultimi sono predominanti)³⁶.

Per quanto concerne i fattori umani occorre rendere verosimile che, in un determinato territorio, esiste una tradizione di fabbricazione del prodotto interessato, di esecuzione di una tappa della sua produzione o della consegna di materiali necessari alla sua fabbricazione³⁷. Il Tribunale federale ha infatti stabilito che la consegna del latte di un villaggio per la fabbricazione di Gruyère DOP per un periodo massimo di 19 anni era troppo corta per essere considerata tradizionale e giustificare un legame al territorio. Per contro, una tradizione di 78 anni nella fabbricazione di Gruyère è stata giudicata sufficiente³⁸.

Per giustificare la tipicità del prodotto legata alla sua origine geografica il richiedente deve produrre tutti i mezzi di prova adeguati. Deve segnatamente presentare all'Istituto un dossier che descriva dettagliatamente come l'area geografica delimitata influisce in maniera essenziale sulla particolarità del prodotto in funzione di fattori naturali e umani. Quanto ai fattori umani, il dossier deve includere in particolare una descrizione dell'evoluzione storica atta a comprovare che nell'area geografica determinata esiste una tradizione legata alla fabbricazione del prodotto interessato. Il dossier sull'evoluzione storica deve inoltre illustrare che la medesima tradizione è inesistente o insufficiente al di fuori dell'area geografica delimitata.

La tipicità del prodotto legata alla sua origine geografica può altresì risultare dalla sua percezione da parte dei consumatori, che deve essere illustrata attraverso i risultati di un'indagine demoscopica (cfr. Parte 14.5.1.2, pag. 14). Questo elemento, da solo, non è sufficiente ad attestare la tipicità. Il richiedente non può essere dispensato dalla presentazione di un dossier sufficientemente dettagliato, che consenta di stabilire in modo oggettivo che l'area geografica delimitata influenza in maniera essenziale la particolarità del prodotto in funzione di fattori naturali e umani.

4.4 Elenco degli obblighi

4.4.1 Considerazioni generali

L'elenco degli obblighi è uno degli elementi centrali della domanda di registrazione³⁹. È costituito da un compendio di regole generali e astratte che gli attori del settore interessato si

³⁶ TF 2C_1004/2014, consid. 5.5 – Gruyère.

³⁷ TF 2C_1004/2014, consid. 5.2 e 5.3 – Gruyère.

³⁸ TF 2C_1004/2014, consid. 5.3 e 5.5 – Gruyère.

³⁹ DTF 137 II 152, consid. 5.4.1 – Saucisson vaudois.

impongono volontariamente e che devono essere concretizzate in una decisione individuale⁴⁰. Il suo contenuto ha pertanto un carattere di diritto pubblico⁴¹.

L'articolo 6 capoverso 1 O-DOP stabilisce il contenuto minimo dell'elenco degli obblighi. Questo deve comprendere: a) la denominazione o le denominazioni e la categoria di registrazione; b) la delimitazione dell'area geografica del prodotto; c) la definizione delle tappe della produzione, se la domanda riguarda una DO; d) la descrizione del prodotto comprendente, a seconda dei casi, le materie prime e le principali caratteristiche sensoriali, fisiche, chimiche e microbiologiche; e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto; f) la designazione di uno o più organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 15 O-DOP oppure, per le denominazioni estere, la designazione di uno o più organismi di controllo privati o di una o più autorità incaricate di garantire il rispetto dell'elenco degli obblighi.

L'elenco degli obblighi può altresì comprendere altre indicazioni facoltative (art. 6 cpv. 2 O-DOP), ovvero: a) i criteri di valutazione della qualità del prodotto finito; b) la descrizione della forma particolare del prodotto; c) gli elementi specifici dell'etichettatura o dell'imballaggio; d) gli elementi relativi alla presentazione se il raggruppamento può giustificare che questa, al fine di garantire la qualità, la rintracciabilità o il controllo del prodotto, deve essere effettuata nell'area geografica delimitata.

Questi elementi servono essenzialmente a evitare la banalizzazione di un prodotto provvisto della protezione quale IGP o DOP e ad attuare la relazione con il legame geografico formulato nella domanda. Questi criteri non sono tuttavia immutabili, bensì possono subire modifiche (cfr. Parte 4, pag. 59)⁴².

Nel quadro dell'esame del contenuto dell'elenco degli obblighi l'Istituto verifica segnatamente se esso rispetta la Costituzione e l'insieme della legislazione federale e cantonale⁴³.

4.4.2 Denominazioni e categoria di registrazione

L'elenco degli obblighi deve comprendere la denominazione o le denominazioni che disciplina nonché la categoria di registrazione interessata (DOP o IGP; art. 6 cpv. 1 lett. a O-DOP).

È possibile che più denominazioni (per la denominazione cfr. n. 4.1, pag. 35) possano essere registrate per lo stesso prodotto o che più denominazioni si applichino a versioni leggermente diverse dello stesso prodotto. A titolo d'esempio, in materia di DOP agricole le denominazioni «Gruyère DOP» e «Gruyère d'alpage DOP» sono definite e protette nello stesso elenco degli obblighi con esigenze diverse per i due prodotti⁴⁴. In questi casi l'Istituto verifica se l'elenco degli obblighi è sufficientemente chiaro.

⁴⁰ DTF 134 II 272, consid. 3.2 – Gruyère.

⁴¹ DTF 138 II 134, consid. 4.3.2 – Gruyères.

⁴² TAF B-5523/2007, consid. 5.3 e 6 – Saucisson vaudois.

⁴³ TF 2C_1004/2014, consid. 5.2 – Gruyère.

⁴⁴ Rapporto esplicativo, pag. 11.

4.4.3 Area geografica

L'elenco degli obblighi deve menzionare l'area geografica (art. 6 cpv. 1 lett. b O-DOP) come è stata definita e delimitata (in merito alla delimitazione dell'area geografica cfr. n. 4.2, pag. 40).

4.4.4 Prodotto

L'elenco degli obblighi rappresenta la guida all'uso per l'elaborazione di un determinato prodotto. Deve permettere ai produttori della regione o del luogo interessati, nonché agli organismi di controllo, di valutare se un prodotto concreto soddisfa le condizioni d'utilizzo della DO o dell'IG. Deve dunque contenere la definizione dettagliata del prodotto protetto, la quale stabilisce sia l'entità degli obblighi da rispettare in vista dell'utilizzo di una DOP o di un'IGP sia l'entità della protezione nei confronti di terzi in virtù della registrazione⁴⁵.

4.4.4.1 Descrizione del prodotto

L'elenco degli obblighi deve includere una descrizione del prodotto comprendente, a seconda dei casi, le materie prime e le principali caratteristiche sensoriali (p. es. aroma, odore, sapore, consistenza, colore, profilo visivo e sensoriale), fisiche (p.es. forma, peso, aspetto, consistenza, densità, dimensione o colore⁴⁶), chimiche (p.es. composizione, presenza o assenza di additivi, di residui) e microbiologiche (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. d O-DOP).

Il richiedente deve enumerare le proprietà importanti che consentono di riconoscere il prodotto finito sulla base della relativa descrizione. Questi elementi fungono da base per il controllo ai sensi dell'articolo 15 segg. O-DOP, il cui obiettivo è garantire la conformità del prodotto all'elenco degli obblighi e così conservare o ottenere la fiducia dei destinatari (cfr. n. 4.4.5, pag. 44 e Parte 5, pag. 62)⁴⁷.

La descrizione del prodotto deve illustrare le proprietà specifiche derivanti dalla sua origine, ovvero le caratteristiche che permettono di distinguerlo oggettivamente da altri prodotti della stessa categoria. Questa parte deve essere dettagliata poiché si tratta di una componente essenziale della DOP o dell'GP. Inoltre, la descrizione precisa del prodotto oggetto della domanda è importante perché determina la protezione che potrà essere offerta al nome del prodotto. Anche la presentazione stessa del prodotto deve essere descritta. In altri termini deve essere indicato se la protezione è richiesta per il prodotto fresco o trasformato, intero o tagliato, condizionato o sfuso. Ciò consente al richiedente di stabilire da quale e/o fino a quale stadio di trasformazione il prodotto presenta le caratteristiche della DO o dell'IG⁴⁸.

Le esigenze risultanti da legislazioni pertinenti del diritto federale quali la legislazione sulle derrate alimentari o sulle acque minerali non devono essere riprese nell'elenco degli obblighi poiché sono comunque obbligatorie. In caso di contraddizioni tra l'elenco degli obblighi e la

⁴⁵ TAF B-5523/2007, consid. 5.3 – Saucisson vaudois IGP.

⁴⁶ TAF B-5523/2007, consid. 7.1 – Saucisson vaudois IGP.

⁴⁷ TAF B-5523/2007, consid. 7.1 – Saucisson vaudois IGP.

⁴⁸ Cfr. per analogia: Guida dell'UFAG, pag. 13.

legislazione vigente, è prioritaria quest'ultima e l'elenco degli obblighi deve essere modificato di conseguenza.

4.4.4.2 Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto

L'elenco degli obblighi deve inoltre contenere una descrizione dei metodi di ottenimento del prodotto (art. 6 cpv. 1 lett. e O-DOP).

Il metodo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto, se riconosciuto, deve essere oggetto di una descrizione precisa cosicché qualsiasi produttore che vi si attenga possa fregiarsi della denominazione protetta. La descrizione deve contribuire a identificare l'essenza del prodotto. Per questo deve illustrare le tecniche attuate e le caratteristiche qualitative del prodotto finale, sottolineando le particolarità legate al prodotto⁴⁹.

Le disposizioni obbligatorie di altre leggi o ordinanze federali non rientrano in questa descrizione in quanto devono comunque essere rispettate. In caso di contraddizioni tra l'elenco degli obblighi e la legislazione vigente, è prioritaria quest'ultima e l'elenco degli obblighi deve essere modificato di conseguenza.

4.4.4.3 Definizione delle tappe della produzione

Se la domanda riguarda una denominazione d'origine, il richiedente deve definire anche le tappe della produzione (art. 6 cpv. 1 lett. c O-DOP).

Queste indicazioni consentono di tenere conto della specificità delle DO⁵⁰. In effetti, un prodotto in relazione a cui è richiesta la protezione di una DO è il risultato di una serie di tappe di produzione diverse attuate da più produttori (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. b O-DOP). Nella misura in cui l'elenco degli obblighi rappresenta una guida all'uso per l'elaborazione di un determinato prodotto che permette ai produttori interessati di sapere come e a quali condizioni elaborare il prodotto e agli organismi di controllo di valutare se un prodotto soddisfa i criteri d'utilizzo⁵¹, spetta al richiedente di una DO il cui prodotto è elaborato attraverso diverse tappe di produzione distinte e successive definirle in modo sufficientemente chiaro. Gli organismi di controllo sono così in grado di verificare se i diversi produttori coinvolti nell'elaborazione finale del prodotto rispettano le condizioni dell'elenco degli obblighi per ciascuna delle tappe definite (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. a O-DOP).

4.4.5 Organismo di certificazione o di controllo

Un sistema di protezione delle denominazioni ai sensi dell'O-DOP è credibile soltanto se gli obblighi fissati dagli operatori della filiera sono controllati (in merito al controllo in senso stretto cfr. Parte 5). Per tale motivo il controllo del rispetto dell'elenco degli obblighi non può essere effettuato dal richiedente stesso (autocontrollo). Al contrario, spetta a quest'ultimo, in

⁴⁹ Cfr. per analogia: Guida dell'UFAG, pag. 14.

⁵⁰ Rapporto esplicativo, pag. 11.

⁵¹ Cfr. TAF B-5523/2007, consid. 5.3 – Saucisson vaudois.

conformità all'articolo 6 capoverso 1 lettera f O-DOP, designare un organismo di controllo terzo.

4.4.5.1 Organismo di certificazione (denominazioni svizzere)

Per le denominazioni svizzere il richiedente deve designare nell'elenco degli obblighi uno o più organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 15 O-DOP (art. 6 cpv. 1 lett. f O-DOP). Il suo ruolo è rilasciare certificati di conformità che attestano che il prodotto, debitamente identificato, è conforme all'elenco degli obblighi e può quindi fregiarsi della denominazione protetta (cfr. art. 15 cpv. 1 O-DOP; per maggiori dettagli sul controllo cfr. Parte 5, pag. 62).

Il richiedente non può scegliere un organismo qualsiasi. Può infatti essere designato soltanto un organismo accreditato conformemente all'OAccD per la denominazione di cui garantisce la protezione (art. 15 cpv. 2 O-DOP). Il SAS, gestito dalla SECO, dispone della competenza per rilasciare un accreditamento⁵². Per essere accreditato, l'organismo deve rispondere ai criteri determinanti a livello internazionale, come risultano segnatamente dalle norme e dai principi di cui all'allegato 2 all'OAccD (art. 7 cpv. 1 OAccD)⁵³. La norma applicabile alla valutazione della conformità per gli organismi di certificazione dei prodotti è la norma ISO/CEI 17065:2012⁵⁴, i cui requisiti sono completati dall'articolo 16 O-DOP⁵⁵.

Possono essere accreditati e quindi designati come organismi di certificazione gli organismi di valutazione della conformità di imprese iscritte nel registro di commercio svizzero e che hanno il loro domicilio in Svizzera e gli organismi di valutazione della conformità statali in Svizzera (art. 4 cpv. 1 lett. a e b OAccD). Tenuto conto degli interessi della Svizzera nell'ambito dell'economia nazionale e delle relazioni economiche esterne, possono essere accreditati anche gli organismi di valutazione della conformità di imprese registrate all'estero e che hanno il loro domicilio in Svizzera e gli organismi di valutazione della conformità all'estero (art. 4 cpv. 2 lett. a e b OAccD).

Se allo stadio dell'esame formale il richiedente deve unicamente stabilire l'esistenza di un rapporto contrattuale con un organismo e quest'ultimo ha depositato una domanda di accreditamento presso il SAS, allo stadio dell'esame materiale deve provare che l'organismo di certificazione è stato accreditato per la denominazione richiesta.

A differenza dell'articolo 7 capoverso 1 lettera e dell'ordinanza DOP/IGP agricole, l'articolo 6 capoverso 1 lettera f O-DOP non prevede che il richiedente debba menzionare anche le esigenze minime del controllo nell'elenco degli obblighi. Quest'indicazione non è obbligatoria per le DO e le IG ai sensi dell'O-DOP poiché le modalità minime del controllo sono definite all'articolo 16 O-DOP. Il richiedente può in ogni caso prevedere modalità di controllo più rigorose. L'Istituto verifica se le modalità di controllo definite dal richiedente rispettano le esigenze minime di cui all'articolo 16 O-DOP.

⁵² Art. 14 cpv. 1 OAccD.

⁵³ Per maggiori dettagli in merito alla procedura di accreditamento cfr. <https://www.sas.admin.ch/sas/it/home.html>.

⁵⁴ La norma è disponibile (a pagamento) sul sito http://www.iso.org/iso/fr/catalogue_detail?csnumber=46568.

⁵⁵ Rapporto esplicativo, pag. 16.

Insieme alla domanda, il richiedente deve depositare il manuale di controllo elaborato per la denominazione dall'organismo di certificazione (art. 15 cpv. 3 e 4 O-DOP). L'Istituto verifica se tale manuale rispetta le esigenze minime formulate all'articolo 16 O-DOP e, all'occorrenza, se tiene conto delle modalità supplementari definite dal richiedente.

4.4.5.2 Organismo di controllo (denominazioni estere)

Per le denominazioni estere il richiedente deve designare nell'elenco degli obblighi uno o più organismi di controllo privati o una o più autorità incaricate di garantire il rispetto dell'elenco degli obblighi ai sensi dell'articolo 18 O-DOP (art. 6 cpv. 1 lett. f O-DOP).

La nozione di «organismo di controllo» include gli organismi di ispezione e di certificazione secondo la terminologia dell'OAccD, nonché qualsivoglia organismo di controllo che possa svolgere la stessa funzione⁵⁶. La scelta tra un organismo di controllo privato o pubblico (autorità) dipende dal Paese d'origine (art. 18 cpv. 1 O-DOP).

Se il richiedente designa un organismo di controllo privato deve allegare alla domanda tutti i mezzi di prova adeguati per dimostrare che nessuna autorità pubblica nel Paese d'origine dispone della competenza di verificare il rispetto dell'elenco degli obblighi o che tale competenza è delegata dalla legislazione pertinente a un organismo privato attraverso un sistema di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo 15 O-DOP. Qualora tali documenti non siano redatti in una lingua ufficiale deve allegarne una traduzione certificata conforme (a questo proposito cfr. Parte 14.9, pag. 21).

4.4.6 Elementi facoltativi dell'elenco degli obblighi

A titolo facoltativo, l'elenco degli obblighi può comprendere gli elementi indicati all'articolo 6 capoverso 2 O-DOP. Nel caso in cui il richiedente decida di inserire tali elementi nell'elenco degli obblighi l'Istituto verifica la loro conformità alla Costituzione federale e alla legislazione applicabile nonché la loro coerenza con gli elementi obbligatori. In particolare, tali elementi devono essere integrati nel sistema di controllo figurando nel manuale di controllo ai sensi dell'articolo 15 capoverso 3 O-DOP elaborato dall'organismo di certificazione.

4.4.6.1 Criteri di valutazione della qualità del prodotto

Il richiedente può aggiungere all'elenco degli obblighi dei criteri di valutazione della qualità del prodotto (art. 6 cpv. 2 lett. a O-DOP).

Tali criteri fungono da base per il controllo della conformità del prodotto rispetto alla sua descrizione (art. 6 cpv. 1 lett. d O-DOP; cfr. n. 4.4.4.1, pag. 43), della descrizione del suo metodo di ottenimento (art. 6 cpv. 1 lett. e O-DOP; cfr. n. 4.4.4.2, pag. 44) e, all'occorrenza, della definizione delle tappe della sua produzione (art. 6 cpv. 1 lett. c O-DOP; cfr. n. 4.4.4.3, p. 44). Tali criteri non devono condurre a un'elusione delle esigenze derivanti dagli elementi obbligatori dell'elenco degli obblighi ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 lettere a-f O-DOP.

⁵⁶ Rapporto esplicativo, pag. 17.

Se l'elenco degli obblighi contiene criteri di valutazione della qualità del prodotto, l'Istituto verifica se sono considerati nel manuale di controllo secondo l'articolo 15 capoverso 3 O-DOP.

4.4.6.2 Elementi relativi alla forma particolare del prodotto

Il richiedente può indicare nell'elenco degli obblighi degli elementi relativi alla forma particolare del prodotto (art. 6 cpv. 2 lett. b O-DOP). Se il prodotto ha una forma particolare, il richiedente ha la possibilità di descriverla.

Per avere una forma particolare il prodotto deve distinguersi nettamente dagli altri prodotti comparabili nella sua forma (aspetto esterno, caratteristiche fisiche)⁵⁷. A tale proposito l'Istituto si fonda sulla prassi in materia di marchi tridimensionali in senso stretto⁵⁸.

Se l'Istituto ritiene che il prodotto non disponga di una forma particolare, invita il richiedente a eliminare l'indicazione dei relativi elementi nell'elenco degli obblighi. Per contro, se la forma particolare è attestata, è vietato qualsiasi ricorso a tale forma per un prodotto che non rispetta l'elenco degli obblighi (art. 19 cpv. 3 lett. c O-DOP).

4.4.6.3 Elementi specifici dell'etichettatura o dell'imballaggio

L'elenco degli obblighi può inoltre contenere degli elementi specifici dell'etichettatura o dell'imballaggio (art. 6 cpv. 2 lett. c O-DOP).

Tali elementi riguardano soprattutto i marchi di rintracciabilità (art. 17 O-DOP) con l'indicazione dell'organismo di certificazione.

Può altresì trattarsi di elementi per l'armonizzazione della dimensione, della grafica o del logo della denominazione protetta. Le menzioni «denominazione d'origine protetta» o «indicazione geografica protetta» o i relativi acronimi «DOP» o «IGP» devono obbligatoriamente figurare in una lingua ufficiale sull'etichetta dei prodotti la cui denominazione protetta svizzera è registrata e impiegata conformemente al relativo elenco degli obblighi (art. 20 cpv. 1 O-DOP). Tali indicazioni sono per contro facoltative per le denominazioni estere (art. 20 cpv. 2 O-DOP)⁵⁹.

Entrano parimenti in linea di conto quali elementi specifici dell'etichettatura o dell'imballaggio ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 lettera c O-DOP gli elementi che consentono di distinguere la denominazione e il prodotto interessato da denominazioni omonime o parzialmente omonime (condizioni pratiche secondo l'art. 3 cpv. 2 O-DOP; cfr. n. 4.1.2.2, pag. 37).

4.4.6.4 Elementi relativi alla presentazione

Giusta l'articolo 6 capoverso 2 lettera d O-DOP l'elenco degli obblighi può comprendere elementi relativi alla presentazione se il raggruppamento può giustificare che questa, al fine

⁵⁷ Cfr. per analogia: Guida dell'UFAG, pag. 16.

⁵⁸ Direttive dell'Istituto in materia di marchi, Parte 5, n. 4.12.3.

⁵⁹ Rapporto esplicativo, pag. 15.

di garantire la qualità, la rintracciabilità o il controllo del prodotto, deve essere effettuata nell'area geografica delimitata.

4.5 Particolarità riguardanti l'esame materiale delle domande di registrazione di denominazioni estere

L'O-DOP ammette la registrazione di denominazioni estere e di denominazioni concernenti aree geografiche di Paesi terzi.

Una domanda di registrazione di una denominazione estera può essere accettata solo se la denominazione è già protetta nel Paese d'origine (cfr. art. 5 cpv. 3 lett. c O-DOP). Anche se è già stata esaminata dall'autorità del Paese terzo in questione, in linea di principio deve soddisfare le stesse condizioni previste per le denominazioni svizzere. L'esame dell'Istituto è tuttavia meno esteso. L'Istituto esamina gli elementi seguenti:

- la pertinenza della categoria di registrazione richiesta: anche se la denominazione è stata registrata nel Paese d'origine quale DOP, l'Istituto verifica se corrisponde alla definizione legale di DO ai sensi dell'articolo 2 lettera a O-DOP e, all'occorrenza, la trasforma in un'IGP;
- l'esame del carattere generico della denominazione richiesta e dell'esistenza di altri motivi d'esclusione;
- la legalità dell'elenco degli obblighi rispetto al diritto svizzero;
- la pertinenza del sistema di controllo: il richiedente deve allegare alla domanda un documento che descriva il sistema di controllo applicato dagli organismi di controllo privati o dalle autorità incaricate di garantire il rispetto dell'elenco degli obblighi ai sensi dell'articolo 18 O-DOP (art. 5 cpv. 3 lett. d O-DOP). L'Istituto verifica se tale sistema è in grado di garantire il rispetto dell'elenco degli obblighi. A tale scopo può, ad esempio, consultare il SAS (cfr. art. 7 cpv. 2 O-DOP).

4.6 Pareri

L'articolo 7 O-DOP consente all'Istituto di chiedere il parere di esperti (cpv. 1). Deve inoltre consultare le autorità federali e cantonali interessate (cpv. 2). Nella decisione in merito alla domanda, l'Istituto tiene conto dei pareri espressi al momento della consultazione (art. 8 cpv. 1 O-DOP).

4.6.1 Consultazione di esperti

Giusta l'articolo 7 capoverso 1 O-DOP l'Istituto può chiedere il parere di esperti.

Tale possibilità non costituisce un provvedimento istruttorio in senso stretto (perizia) mirante a eliminare una determinata lacuna nel dossier presentato dal richiedente. L'onere della prova dell'ammissibilità alla registrazione di una denominazione incombe infatti interamente sul richiedente⁶⁰ e di conseguenza se i mezzi di prova prodotti sono insufficienti l'Istituto non adotta alcun provvedimento istruttorio attivo e respinge la domanda.

⁶⁰ TAF B-4820/2012, consid. 5.2.1 con rinvii – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

La possibilità accordata all'Istituto dall'articolo 7 capoverso 1 O-DOP gli permette di ricorrere a specialisti esterni per ottenere informazioni necessarie all'esame materiale delle domande di registrazione⁶¹. In particolare, l'Istituto si avvale di esperti quando questioni legate alla definizione delle tappe della produzione, alla descrizione del prodotto e al relativo metodo di ottenimento, alla definizione dei criteri di valutazione della qualità del prodotto finale o agli elementi relativi alla presentazione non possono essere trattate senza conoscenze tecniche specifiche.

L'Istituto consente al richiedente di rispondere ai pareri espressi dagli esperti e all'occorrenza di adeguare la domanda alla luce delle loro osservazioni.

4.6.2 Consultazione delle autorità interessate

Al termine dell'esame materiale della domanda l'Istituto invita le autorità federali interessate e i Cantoni a esprimere un parere.

Una volta ricevuti, l'Istituto comunica tali pareri al richiedente e gli accorda la possibilità di formulare le proprie osservazioni prima di decidere in merito alla domanda di registrazione.

5. Decisione e pubblicazione

5.1 Decisione

L'Istituto emette una decisione sulla conformità della domanda di registrazione agli articoli 2-6 O-DOP (art. 8 cpv. 1 O-DOP).

Se la domanda non è conforme a tali disposizioni l'Istituto la respinge. La tassa di deposito non è restituita al richiedente (cfr. Parte 16.2.2.1 segg., pag. 23).

Se la domanda soddisfa le disposizioni di cui agli articoli 2-6 O-DOP l'Istituto ammette la registrazione. La decisione di registrazione può comportare condizioni pratiche ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 O-DOP o precisare che la protezione non è concessa per determinati elementi della denominazione interessata (art. 8 cpv. 2 O-DOP).

Contro la decisione di rigetto dell'Istituto può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione.

5.2 Pubblicazione della decisione di accettazione della domanda

In caso di accettazione della domanda, in conformità all'articolo 8 capoverso 3 lettera b O-DOP, l'Istituto pubblica sul Foglio federale e sul suo sito Internet i seguenti elementi:

- la denominazione o le denominazioni;
- la categoria di registrazione (DOP o IGP);
- il nome e l'indirizzo del raggruppamento o dell'autorità competente per il Paese d'origine e, all'occorrenza, del suo rappresentante;

⁶¹ Rapporto esplicativo, pag. 12.

- l'elenco degli obblighi: per motivi pratici è disponibile solo sul sito Internet dell'Istituto; può altresì essere consultato presso l'Istituto;
- la data di presentazione della domanda di registrazione e il suo contenuto nonché la data e il contenuto della decisione.

Entro un termine di tre mesi dalla pubblicazione, contro la decisione può essere presentata un'opposizione dinanzi all'Istituto in conformità all'articolo 9 O-DOP (cfr. Parte 3, pag. 51).

5.3 Effetti della decisione di accettazione della domanda e della registrazione

Se non è stata presentata alcuna opposizione contro la decisione di accettazione della domanda o se un'opposizione è stata respinta in via definitiva, la DOP o l'IGP viene iscritta nel registro (art. 11 cpv. 3 O-DOP) e la registrazione esplica tutti i suoi effetti. Ne risulta segnatamente che l'utilizzo della denominazione è riservato a prodotti identici o comparabili che soddisfano le esigenze dell'elenco degli obblighi. Resta salvo l'utilizzo dei marchi identici o simili a un'indicazione geografica iscritta nel registro che sono stati depositati, registrati o acquisiti in buona fede prima del 1° gennaio 1996 o prima che la denominazione dell'indicazione geografica registrata fosse protetta nel Paese d'origine, nella misura in cui il marchio non è colpito dai motivi di nullità o di estinzione previsti dalla LPM (art. 50a cpv. 5 LPM)⁶². Qualsiasi impiego commerciale di una denominazione registrata è vietato per i prodotti comparabili che non adempiono all'elenco degli obblighi o per i prodotti non comparabili, se l'impiego sfrutta la reputazione della denominazione protetta (art. 50a cpv. 8 LPM; art. 19 cpv. 1 lett. a e b O-DOP). Conformemente all'articolo 19 capoverso 2 lettere a-d O-DOP tale protezione si estende segnatamente se la denominazione è imitata o evocata (cfr. art. 19 cpv. 3 O-DOP), se è tradotta o se è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione» o simili oppure se la provenienza del prodotto è indicata.

⁶² Messaggio, pag. 7490-91.

Parte 3 – Procedura d'opposizione

1. Introduzione

La procedura d'opposizione secondo l'articolo 9 O-DOP permette alle persone fisiche o giuridiche menzionate all'articolo 9 capoverso 1 O-DOP di opporsi alla registrazione di una DO o di un'IG o a una modifica dell'elenco degli obblighi per i motivi di cui all'articolo 9 capoverso 3 O-DOP. Sotto il profilo procedurale l'opposizione è simile al ricorso amministrativo secondo l'articolo 44 segg. PA, nella misura in cui comporta essenzialmente un riesame della domanda di registrazione di una DO o di un'IG (cfr. n. 6, pag. 54).

2. Parti

2.1 Legittimazione attiva

Possono opporsi alla registrazione di una DO o di un'IG le persone indicate all'articolo 9 capoverso 1 O-DOP. Per quanto riguarda le persone legittimate ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a O-DOP, si rimanda alle indicazioni riportate nella parte generale (cfr. Parte 13.1.2.1, pag. 10). Qualora l'opponente non sia domiciliato in Svizzera, deve designare un domicilio di notifica in Svizzera o un rappresentante che dispone di un domicilio di notifica in Svizzera (cfr. Parte 13.2.3, pag. 11).

2.1.1 Diritto di presentare opposizione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a O-DOP

L'Istituto reputa che questa disposizione debba essere interpretata in conformità alla giurisprudenza relativa all'articolo 10 capoverso 1 dell'ordinanza DOP/IGP agricole e pertanto allo stesso modo dell'articolo 48 capoverso 1 PA, il quale definisce il diritto di ricorrere¹. Ha quindi diritto di presentare opposizione chiunque sia particolarmente toccato dalla decisione di registrazione oggetto dell'opposizione e abbia un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.

L'esistenza di un interesse degno di protezione è ammessa per un opponente solo in modo restrittivo. Oltre a un interesse concreto, quale ad esempio un interesse economico al contenuto della decisione oggetto del contenzioso, il diritto di opporsi presuppone che l'opponente abbia un rapporto sufficientemente stretto con l'oggetto del contenzioso e sia toccato più intensamente rispetto alle altre persone².

2.1.2 Diritto di presentare opposizione delle associazioni

Un'associazione ha diritto di presentare opposizione a titolo personale se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 48 capoverso 1 PA. Tuttavia, pur non essendo toccata

¹ Cfr. per analogia: TAF B-4757/2012, consid. 3.2.1 con rinvii – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

² Cfr. TAF B-4757/2012, consid. 3.2.2 con rinvii – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

personalmente dalla decisione, può essere legittimata a presentare opposizione se le tre condizioni seguenti sono soddisfatte cumulativamente: a) la difesa degli interessi degni di protezione dei suoi membri deve rientrare nei suoi obiettivi statutari; b) gli interessi in gioco devono essere condivisi dalla maggioranza o almeno da un numero elevato dei suoi membri; c) ciascun membro ha diritto di invocarli a titolo individuale³. La giurisprudenza giudica insufficienti i casi seguenti: una quindicina di membri su 200 toccati dalla decisione in questione⁴; tre membri su una sessantina di soci anche se gli statuti non prescrivono che debba essere toccata la maggioranza dei membri affinché l'associazione sia autorizzata ad agire⁵.

2.1.3 Diritto di agire dei Cantoni (art. 9 cpv. 1 lett. b O-DOP)

In conformità all'articolo 9 capoverso 1 lettera b O-DOP ha altresì diritto di opporsi un Cantone, se si tratta di una denominazione svizzera, di una denominazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 4 capoverso 6 O-DOP o di una denominazione estera completamente o parzialmente omonima a un'entità geografica cantonale o a una denominazione tradizionale utilizzata in Svizzera.

2.2 Legittimazione passiva

Ha diritto di difendere il raggruppamento che è richiedente della DOP o dell'IGP (cfr. Parte 13.1.2.2, pag. 10).

3. Termine e tassa d'opposizione

L'opposizione deve essere inoltrata entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione di accettazione della domanda di registrazione della DO o dell'IG o della modifica dell'elenco degli obblighi della DO o dell'IG sul Foglio federale (in merito al calcolo e all'osservanza dei termini cfr. Parte 14.6.2 e Parte 14.6.4, pag. 16 e 17 seg.).

Una volta confermato il ricevimento dell'opposizione l'Istituto emette una fattura all'attenzione dell'opponente per il pagamento della tassa d'opposizione. La tassa ammonta a 2 000.- franchi. L'opponente è tenuto a versare la tassa entro il termine fissato dall'Istituto (cfr. Parte 110.5, pag. 27). La tassa d'opposizione non deve obbligatoriamente essere pagata entro il termine d'opposizione. Se l'opponente non versa la tassa entro il termine fissato dall'Istituto, quest'ultimo dichiara l'opposizione irricevibile (art. 14 cpv. 2 O-DOP).

4. Atto di opposizione

L'opponente deve trasmettere all'Istituto un atto di opposizione per posta o per via elettronica all'indirizzo origin.admin@ekomm.admin.ch.

³ Cfr. TAF B-4757/2012, consid. 3.2.3 con rinvii – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

⁴ TAF B-4884/2012, consid. 4.2.2 – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

⁵ TAF B-6113/2007, consid. 4.2.1 seg. – Damassine.

L'atto di opposizione, che deve essere redatto in una lingua ufficiale della Confederazione (cfr. Parte 14.9, pag. 21), deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma dell'opponente o del suo rappresentante (cfr. per analogia: art. 52 cpv. 1 PA). Al fine di adempiere all'obbligo di motivare l'opposizione, l'opponente deve discutere i motivi della decisione presa e indicare in quale misura ritiene che l'Istituto non abbia applicato correttamente il diritto accettando la domanda di registrazione di DO o IG (in merito ai motivi d'opposizione cfr. n. 6, pag. 54). Non è indispensabile che indichi espressamente e precisamente le disposizioni di legge o che identifichi espressamente i principi di diritto non scritti che a suo avviso sono stati violati, bensì è sufficiente che leggendo i suoi esposti si comprenda chiaramente quali norme di diritto sono state a suo avviso violate⁶.

Se l'opposizione non soddisfa questi requisiti o se le conclusioni o i motivi dell'opponente non sono sufficientemente chiari, e l'opposizione non sembra manifestamente inammissibile, l'Istituto assegna all'opponente un breve termine suppletorio (10 giorni) per rimediare (cfr. per analogia: art. 52 cpv. 2 PA). L'Istituto gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo il dossier o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito dell'opposizione (cfr. per analogia: art. 52 cpv. 3 PA).

5. Procedura

5.1 Congiunzione di procedimenti

Qualora la stessa decisione di registrazione di una DO o di un'IG sia oggetto di più opposizioni l'Istituto può, d'ufficio o su richiesta di una parte, procedere alla congiunzione dei procedimenti, che tratterà nell'ambito di una procedura riunita. Se le tali opposizioni sono state redatte in lingue ufficiali diverse l'Istituto stabilisce la lingua della procedura unificata. In linea di massima la lingua della procedura d'opposizione riunita è scelta in funzione della lingua della procedura di registrazione (in merito alla lingua della procedura cfr. Parte 14.9, pag. 21).

5.2 Scambio di allegati

Se l'opposizione non sembra a priori inammissibile, l'Istituto ne dà comunicazione al raggruppamento resistente e gli assegna un termine per la risposta (cfr. per analogia: art. 57 cpv. 1 PA). Di norma l'Istituto ordina un doppio scambio di allegati.

L'Istituto può altresì chiedere il parere di esperti e delle autorità federali e dei Cantoni interessati (art. 7 O-DOP). Comunica all'opponente e al raggruppamento resistente i pareri raccolti e accorda loro la possibilità di rispondere.

5.3 Limitazione

Qualora sussistano dubbi circa la ricevibilità dell'opposizione l'Istituto può, d'ufficio o su richiesta di una parte, limitare lo scambio di allegati a tale questione e stabilire, in una

⁶ Cfr. per analogia: DTF 140 III 86, consid. 2.

decisione finale (o all'occorrenza parziale) se l'opposizione è ricevibile. Nell'ipotesi in cui la stessa decisione di registrazione sia oggetto di più opposizioni, l'Istituto può sospendere le procedure per le quali non sussistono dubbi circa la ricevibilità. All'occorrenza l'Istituto stabilisce in un primo tempo in una decisione finale parziale se le opposizioni in questione sono ricevibili.

5.4 Oggetto della procedura

L'oggetto della procedura d'opposizione è delimitato dalla decisione di registrazione della DO o dell'IG. Di conseguenza, su riserva del motivo d'opposizione di cui all'articolo 9 capoverso 3 lettera c O-DOP, l'Istituto non può decidere in merito ad aspetti che non sono stati esaminati nell'ambito della procedura di registrazione. Eventuali conclusioni che comporterebbero una modifica della denominazione o dell'elenco degli obblighi vanno pertanto oltre l'oggetto del contenzioso e sono irricevibili⁷.

5.5 Onere e grado della prova

Nel quadro della procedura d'opposizione incombe al resistente provare che la denominazione soddisfa le esigenze di cui agli articoli 2-6 O-DOP. A differenza della procedura di registrazione, la verosimiglianza non è sufficiente (cfr. Parte 14.4.1, pag. 13).

Per quanto riguarda il motivo d'opposizione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3 lettera c O-DOP (cfr. n. 6, pag. 54), l'onere della prova incombe all'opponente (cfr. Parte 14.4.1, pag. 13). La verosimiglianza non è sufficiente neppure in questo caso (cfr. Parte 14.4.1, pag. 13).

6. Motivi d'opposizione

6.1 Considerazioni generali

Giusta l'articolo 9 capoverso 3 O-DOP i seguenti motivi d'opposizione possono in particolare essere adottati:

- a. la denominazione non rispetta le definizioni di cui all'articolo 2 O-DOP; una denominazione generica, in particolare, non rispetta le definizioni di cui all'articolo 2 O-DOP;
- b. il raggruppamento richiedente non è rappresentativo;
- c. la registrazione rischia di arrecare pregiudizio a un marchio completamente o parzialmente omonimo utilizzato per un prodotto comparabile, tenuto conto della durata dell'utilizzo del marchio, della sua reputazione e del suo grado di notorietà.

Come indica espressamente il tenore dell'articolo 9 capoverso 3 O-DOP, la lista dei motivi elencati alle lettere a-c non è esaustiva. La procedura d'opposizione permette a un terzo i cui interessi degni di protezione sono toccati dalla decisione di registrazione di contestare tale

⁷ Cfr. per analogia per la procedura di ricorso TAF B-4820/2012, consid. 1.3.1 seg. – Absinthe, Fée verte et La Bleue.

decisione e di ottenere un riesame. L'opponente deve dunque avere la possibilità di contestare la conformità della decisione di registrazione rispetto all'insieme delle disposizioni previste agli articoli 2-6 O-DOP.

6.2 Motivi legati alla conformità della registrazione della denominazione

In merito ai motivi legati alla conformità della registrazione della DOP o dell'IGP agli articoli 2-6 O-DOP si rimanda alle considerazioni riportate nella parte relativa alla procedura di registrazione (cfr. Parte 23 segg., pag. 32 segg.).

6.3 Marchio omonimo

Giusta l'articolo 9 capoverso 3 lettera c O-DOP l'opponente può fare valere che la registrazione della DOP o dell'IGP arreca pregiudizio a un marchio completamente o parzialmente omonimo utilizzato per un prodotto comparabile, tenuto conto della durata dell'utilizzo del marchio, della sua reputazione e del suo grado di notorietà. Affinché questo motivo sia ammesso, devono essere soddisfatte cumulativamente le condizioni di seguito indicate.

6.3.1 Marchio completamente o parzialmente omonimo

L'opponente deve essere il titolare di un marchio completamente o parzialmente omonimo. Deve pertanto trattarsi di un marchio verbale i cui elementi sono identici alla denominazione protetta quale DOP o IGP o di un marchio verbale o combinato il cui elemento verbale è completamente o parzialmente identico alla denominazione protetta quale DOP o IGP. La mera somiglianza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 LPM non è sufficiente.

6.3.2 Marchio utilizzato per un prodotto comparabile

Il marchio dell'opponente deve essere utilizzato per un prodotto comparabile. La nozione di prodotto comparabile è più ristretta di quella di prodotto simile secondo l'articolo 3 capoverso 1 LPM. Un prodotto protetto da una DOP o un'IGP è un prodotto ben preciso e non è identico a un prodotto generico, anche se si tratta dello stesso tipo di prodotto⁸. Per prodotto comparabile ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3 lettera c O-DOP si intende un prodotto identico in termini di caratteristiche oggettive. Non sono prese in considerazione le caratteristiche qualitative legate alle disposizioni dell'elenco degli obblighi del prodotto protetto dalla DOP o dall'IGP. Sono pertanto comparabili ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3 lettera c O-DOP i prodotti identici.

⁸ Cfr. TAF B-7489/2006, consid. 4 – Le Gruyère Switzerland (fig.) // Gruyère Cuisine... (fig.); in questa decisione il TAF ha stabilito che un formaggio protetto dalla DOP Gruyère è simile e non identico a del formaggio.

6.3.3 Rischio di pregiudizio

6.3.3.1 Uso del marchio

Il marchio su cui si fonda l'opposizione può essere un marchio registrato o un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6^{bis} CUP.

Il marchio deve essere utilizzato in Svizzera. Siccome la protezione accordata a una DOP o a un'IGP è limitata al territorio svizzero in virtù del principio di territorialità, l'uso del marchio in Germania derivante dalla Convenzione del 13 aprile 1892 tra la Svizzera e la Germania riguardante la reciproca protezione dei brevetti, disegni, modelli e marchi⁹, nonché l'uso del marchio per l'esportazione (art. 11 cpv. 2 LPM), non sono sufficienti.

In linea di principio l'uso del marchio deve essere di lunga durata. Né il termine di carenza ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 LPM nel corso del quale il titolare può non fare uso del proprio marchio né l'esistenza di gravi motivi per il mancato uso giusta l'articolo 12 capoverso 1 LPM possono essere invocati nella procedura d'opposizione.

6.3.3.2 Reputazione e grado di notorietà del marchio

La nozione di reputazione e grado di notorietà del marchio non corrisponde né alla nozione di marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera b LPM né a quella di marchio famoso ai sensi dell'articolo 15 LPM. Si tratta di una nozione giuridica indeterminata specifica dell'O-DOP.

Per reputazione e grado di notorietà del marchio secondo l'articolo 9 capoverso 3 lettera c O-DOP l'Istituto intende non tanto il fatto che un marchio sia conosciuto da un numero elevato di persone in virtù del suo uso, ma piuttosto che un marchio suscita nel pubblico una certa aspettativa di qualità quanto al prodotto che designa.

Al fine di determinare la reputazione e il grado di notorietà del marchio l'Istituto prende in considerazione tutte le circostanze del caso specifico. Il sondaggio d'opinione costituisce un mezzo di prova importante (cfr. Parte 14.5.1.2, pag. 14), tuttavia altri elementi permettono di verificare la reputazione e il grado di notorietà del marchio: ad esempio la quota di mercato del prodotto, l'intensità e la durata particolarmente elevate del suo uso, la sua valorizzazione o la sua evocazione nella stampa nazionale.

6.3.4 Onere della prova

Incombe all'opponente produrre tutti i mezzi di prova utili a dimostrare che il motivo d'opposizione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3 lettera c O-DOP è soddisfatto (cfr. n. 5.5, pag. 54 e Parte 14.4, pag. 13). L'Istituto non adotta alcun provvedimento istruttorio a questo proposito. Inoltre l'Istituto non sospende la procedura d'opposizione in modo da consentire all'opponente di raccogliere i mezzi di prova adeguati (salvo consenso espresso della resistente).

⁹ RS 0.232.149.136.

7. Decisione

7.1 Disbrigo della procedura senza decisione materiale

7.1.1 Opposizione irricevibile

L'Istituto dichiara l'opposizione irricevibile quando non soddisfa le condizioni formali di cui sopra (cfr. n. 2, 3 e 4, pag. 51). Le tasse eventualmente pagate non sono rimborsate.

Eccetto nel caso in cui l'opposizione sia manifestamente irricevibile, l'Istituto decide se e in quale misura il raggruppamento resistente ha diritto a un'indennità di parte (cfr. Parte 16.2.2.2 segg., pag. 23).

7.1.2 Ritiro dell'opposizione

In virtù della massima dispositiva, l'opponente può, in qualsiasi momento, rinunciare alla sua richiesta e ritirare l'opposizione (desistenza). Il ritiro dell'opposizione conclude direttamente la procedura di opposizione. Esso è irrevocabile e non è soggetto a condizioni¹⁰.

In caso di ritiro dell'opposizione l'Istituto emette una decisione di stralcio. Decide se e in quale misura le parti devono sopportare le spese di procedura e le indennità di parte. Queste sono addossate alla parte il cui comportamento ha cagionato questo stato di cose (art. 4b cpv. 1 e art. 8 cpv. 7 OTSPA).

7.1.3 Opposizione priva di oggetto

La procedura d'opposizione può concludersi se diventa priva di oggetto. Ciò accade se viene a mancare l'oggetto della lite o l'interesse giuridico, ad esempio se il raggruppamento resistente ritira la propria domanda di registrazione della denominazione quale DOP o IGP.

Se un'opposizione diventa priva di oggetto l'Istituto emette una decisione di stralcio. Decide se e in quale misura le parti devono sopportare le spese di procedura e le indennità di parte. Queste sono addossate alla parte il cui comportamento ha cagionato questo stato di cose (art. 4b cpv. 1 e art. 8 cpv. 7 OTSPA).

7.2 Decisione materiale

7.2.1 Rigetto dell'opposizione

Se l'opposizione non è motivata, l'Istituto la respinge. Di conseguenza viene confermata la decisione di accettazione della domanda di registrazione della DOP o dell'IGP. La denominazione è quindi registrata (art. 11 cpv. 3 O-DOP).

¹⁰ DTF 134 III 332, consid. 2.

7.2.2 Accoglimento dell'opposizione

Se le conclusioni sono completamente o parzialmente motivate, l'Istituto accoglie completamente o parzialmente l'opposizione. In entrambi i casi occorre constatare che la registrazione della denominazione non soddisfa le esigenze di cui agli articoli 2-6 O-DOP o viola un marchio anteriore la cui reputazione e il cui grado di notorietà sono dimostrati. Di conseguenza viene annullata la decisione di accettazione della domanda di registrazione della denominazione quale DOP o IGP.

In questa eventualità il raggruppamento resistente ha la possibilità di presentare una nuova domanda di registrazione che rispetti le considerazioni della decisione su opposizione. A questo riguardo si rimanda alle spiegazioni della Parte 2 (cfr. pag. 28 segg.).

7.3 Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell'Istituto in materia d'opposizione alla registrazione di una DO o di un'IG può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. Parte 18, pag. 24).

Parte 4 – Modifica dell'elenco degli obblighi

1. Introduzione

L'elenco degli obblighi non è immutabile e può essere modificato dopo la registrazione di una DOP o di un'IGP. L'elenco degli obblighi permette di evitare una banalizzazione del prodotto provvisto di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, tuttavia non deve irrigidirlo al punto tale da svantaggiarlo nei confronti dei prodotti non protetti e che potrebbero offrire una risposta più efficace alle esigenze dello sviluppo tecnologico e delle abitudini dei consumatori¹.

L'articolo 10 O-DOP permette di modificare l'elenco degli obblighi e disciplina la relativa procedura. La decisione di accettazione di una modifica dell'elenco degli obblighi di una DO o di un'IG è assoggettata alla procedura d'opposizione.

2. Domanda

2.1 Richiedente

Ha diritto di domandare una modifica dell'elenco degli obblighi un raggruppamento rappresentativo che soddisfa i criteri formulati all'articolo 4 O-DOP (cfr. Parte 13.1.1, pag. 10). Di norma tale raggruppamento è il raggruppamento iscritto nel registro.

La procedura di modifica dell'elenco degli obblighi è collettiva, alla stregua della domanda di registrazione. Spetta pertanto al richiedente rendere verosimile la propria rappresentatività al momento della presentazione della domanda di modifica dell'elenco degli obblighi (art. 4 O-DOP in combinato disposto con l'art. 10 cpv. 1 O-DOP; cfr. **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**, pag. **Erreur ! Signet non défini.**).

2.2 Forma

La domanda di modifica dell'elenco degli obblighi deve essere presentata per iscritto, secondo le stesse modalità previste per le domande di registrazione (art. 10 cpv. 1 O-DOP; cfr. Parte 22.1, pag. 28).

3. Principi della modifica dell'elenco degli obblighi

L'articolo 10 O-DOP si limita a rimandare alla procedura prevista per le registrazioni e indicare che, per le domande di modifica minori, è possibile seguire una procedura semplificata (cfr. n. 4, pag. 60). Non precisa tuttavia quali principi sono applicabili alle domande di modifica dell'elenco degli obblighi.

La modifica dell'elenco degli obblighi può concernere le diverse tappe della produzione del prodotto, ovvero la fabbricazione, la presentazione, l'etichettatura o l'immissione in

¹ TAF B-5523/2007, consid. 6 – Saucisson vaudois.

commercio². Può altresì interessare la definizione e la delimitazione dell'area geografica (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. c O-DOP). Per contro, in linea di principio la denominazione stessa non può essere modificata.

Se la modifica concerne la delimitazione dell'area geografica, l'Istituto verifica se le condizioni legate alla tipicità del prodotto rispetto ai luoghi geografici aggiunti sono soddisfatte (cfr. art. 5 cpv. 2 lett. c O-DOP; cfr. Parte 24.3, pag. 40)³. Se dall'area geografica sono invece rimossi determinati luoghi, verifica se la delimitazione ristretta domandata si fonda su criteri oggettivi (cfr. Parte 24.2, pag. 40).

Una domanda riguardante le diverse tappe della produzione del prodotto, la presentazione o l'etichettatura consente, da un lato, di considerare gli sviluppi tecnologici del metodo di produzione e quindi dei bisogni di adeguamento della catena di produzione e, dall'altro, permette di adattare il prodotto alle abitudini dei consumatori. Nell'esame di una domanda di questo genere occorre garantire che il livello elevato richiesto al momento della registrazione sia mantenuto e non abbassato a posteriori. Bisogna inoltre evitare di pregiudicare la fabbricazione del prodotto registrato definendo requisiti sproporzionati⁴. La modifica dell'elenco degli obblighi è pertanto doppiamente limitata. Da un lato, siccome lo scopo della DOP o dell'IGP è garantire una certa autenticità del prodotto e in particolare la sua qualità e la sua provenienza, devono essere considerati gli interessi dei consumatori, dall'altro, le condizioni di base stabilite all'articolo 5 O-DOP, che comprendono quelle relative al prodotto stesso definite agli articoli 2 seg. O-DOP, devono sempre essere soddisfatte. L'Istituto considera tuttavia che nel caso di una domanda di modifica la situazione è diversa da quella al momento di una domanda di registrazione poiché esiste già una DOP o un'IGP, è già stato allestito e registrato un elenco degli obblighi e tale elenco definisce, segnatamente, la qualità e la tipicità del prodotto⁵.

4. Procedura e tassa

La procedura di modifica dell'elenco degli obblighi è, in linea di principio, soggetta alle stesse regole della procedura di registrazione. Si rimanda pertanto alle regole trattate nella Parte 2 e, per quanto riguarda la procedura d'opposizione, a quelle descritte nella Parte 3.

La tassa per una domanda di modifica dell'elenco degli obblighi ammonta a 800.- franchi⁶.

² DTF 137 II 152, consid. 5.3.1 – Saucisson vaudois.

³ Cfr. per analogia: TF 2C_1004/2014, consid. 5.5 – Gruyère. Questa causa non riguardava una modifica dell'elenco degli obblighi, bensì intendeva stabilire se un produttore di formaggio potesse utilizzare latte proveniente da un Comune al di fuori dell'area geografica delimitata per la fabbricazione di Gruyère DOP. Dal momento che un'ammissione del ricorso corrispondeva de facto a un'estensione dell'area geografica al Comune interessato, questa decisione può essere applicata per analogia alle modifiche della delimitazione dell'area geografica prevista nell'elenco degli obblighi.

⁴ TAF B-5523/2007, consid. 6 – Saucisson vaudois.

⁵ DTF 137 II 152, consid. 5.3.2 seg. – Saucisson vaudois.

⁶ Art. 3 cpv. 1 OTa-IPI e allegato, n.1.

Per modifiche minori, ovvero non concernenti elementi essenziali della definizione del prodotto o della denominazione stessa⁷, l'Istituto decide senza seguire tutte le tappe della procedura d'opposizione (art. 10 cpv. 2 O-DOP). È il caso se la domanda di modifica concerne unicamente gli organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 15 O-DOP o gli organismi di controllo o le autorità ai sensi dell'articolo 18 O-DOP (art. 10 cpv. 2 lett. a O-DOP), se concerne unicamente gli elementi dell'etichettatura (art. 10 cpv. 2 lett. b O-DOP) o se concerne unicamente la definizione dell'area geografica senza modifiche della sua delimitazione (art. 10 cpv. 2 lett. c O-DOP). In questo caso specifico l'Istituto si limita a verificare la rappresentatività del richiedente e la legalità della domanda. In particolare, l'Istituto non chiede il parere né di esperti né di autorità federali o cantonali.

Contro le decisioni negative dell'Istituto in materia di modifica dell'elenco degli obblighi può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, successivamente dinanzi al Tribunale federale (cfr. Parte 18, pag. 24).

In caso di accettazione della domanda di modifica dell'elenco degli obblighi l'Istituto pubblica la sua decisione sul Foglio federale (art. 8 cpv. 3 O-DOP in combinato disposto con l'art. 10 cpv. 1 O-DOP). Contro tale modifica può essere interposta opposizione entro tre mesi dalla sua pubblicazione (art. 9 cpv. 2 O-DOP in combinato disposto con l'art. 10 cpv. 1 O-DOP). In merito alla procedura di opposizione si rimanda alla Parte 3 delle presenti direttive. Le decisioni su opposizione possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale, successivamente dinanzi al Tribunale federale (cfr. Parte 18, pag. 24).

5. Entrata in vigore e conseguenze della modifica dell'elenco degli obblighi

Una volta entrata in vigore la modifica dell'elenco degli obblighi i produttori del settore interessato devono conformarsi per essere autorizzati a fare uso della denominazione protetta (cfr. art. 50a cpv. 5 LPM; art. 19 cpv. 1 O-DOP). La modifica entra in vigore alla scadenza del termine d'opposizione o, se è stata presentata un'opposizione, alla crescita in giudicato della decisione su opposizione⁸.

L'articolo 21 capoverso 2 O-DOP precisa tuttavia che i prodotti conformi all'elenco degli obblighi previgente possono essere presentati, etichettati e messi in commercio secondo l'elenco degli obblighi previgente per due anni dopo la pubblicazione della modifica. Tale periodo transitorio consente agli operatori di adeguarsi alle modifiche ed evitare che una parte di loro si ritrovi da un giorno all'altro in una situazione di non conformità nei confronti dell'elenco degli obblighi modificato⁹.

⁷ Rapporto esplicativo, pag. 14.

⁸ Rapporto esplicativo, pag. 18.

⁹ Rapporto esplicativo, pag. 18.

Parte 5 – Certificazione e controllo

1. Introduzione

Il controllo del rispetto dell'elenco degli obblighi permette di garantire la credibilità del sistema di protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche¹. Il controllo in senso lato implica il rilevamento iniziale obbligatorio dei produttori che desiderano utilizzare la denominazione protetta (cfr. n. 4) e il controllo successivo dell'elenco degli obblighi (cfr. n. 5).

2. Campo d'applicazione

Le disposizioni relative al controllo secondo gli articoli 15-17 O-DOP trattate in questa parte delle direttive riguardano unicamente le DOP e le IGP svizzere. Per le denominazioni estere spetta alle autorità nazionali interessate prevedere i provvedimenti necessari a garantire la credibilità del proprio sistema di protezione. Del resto l'articolo 18 O-DOP non prevede alcun obbligo particolare degli organismi di controllo o delle autorità estere nei confronti dell'Istituto.

L'immissione in commercio di prodotti dotati di una denominazione protetta estera rimane tuttavia soggetta al rispetto delle altre norme del diritto federale, segnatamente dell'articolo 20 LOTC.

3. Rilevamento iniziale (certificazione)

3.1 Principio del rilevamento iniziale (certificazione)

Giusta l'articolo 15 capoverso 1 O-DOP chiunque utilizzi una DOP o un'IGP deve affidare a un organismo di certificazione il controllo della conformità dei suoi prodotti. I produttori che immettono in commercio il prodotto finale e, per le DOP, tutti i produttori coinvolti in ogni tappa della produzione, devono essere oggetto di un rilevamento iniziale (certificazione) da parte dell'organismo designato nell'elenco degli obblighi (art. 16 cpv. 1 lett. a O-DOP).

3.2 Modalità

Nell'ambito del rilevamento iniziale di un produttore che desidera utilizzare la denominazione protetta, l'organismo di certificazione procede al controllo delle condizioni strutturali messe in atto dal produttore (art. 16 cpv. 1 lett. a O-DOP). A tal fine verifica se il produttore dispone di una struttura e di processi di fabbricazione che soddisfano le condizioni previste nell'elenco degli obblighi, basandosi sul manuale di controllo ai sensi dell'articolo 15 capoverso 3 O-DOP. Il rilevamento iniziale non equivale pertanto a un controllo del prodotto finito.

¹ Cfr. in tal senso DTF 138 II 134, consid. 4.3.4.

4. Controllo

4.1 Modalità di controllo

Secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettere b-e O-DOP l'organismo di certificazione verifica i flussi delle merci, garantisce il rispetto delle esigenze che devono essere soddisfatte nei processi di produzione, sovrintende alla valutazione del prodotto finale e controlla l'uso dei marchi di rintracciabilità di cui all'articolo 17 O-DOP.

Il marchio di rintracciabilità è un elemento di autenticazione che consente di identificare il produttore e di garantire l'origine dei prodotti e la loro conformità all'elenco degli obblighi (art. 17 cpv. 1 O-DOP). In linea di principio deve essere apposto su ogni singolo prodotto finale o integrato nello stesso (art. 17 cpv. 2 O-DOP). Il marchio di rintracciabilità può presentarsi in molteplici forme, dalle più semplici (p.es. un timbro apposto sul fondo di ceramiche, oppure un'etichetta apposta sul prodotto), alle più sofisticate (p.es. un marchio integrato nel prodotto e che può essere autenticato mediante un apparecchio di rilevamento)². Se la merce non si presta alla procedura³, il marchio di rintracciabilità è apposto sull'imballaggio distintivo e non riutilizzabile del prodotto finale⁴.

4.2 Periodicità dei controlli

L'articolo 16 capoversi 2 e 3 O-DOP stabilisce la frequenza minima dei controlli.

Secondo l'articolo 16 capoverso 2 O-DOP per i produttori che mettono in commercio il prodotto finale, l'organismo di certificazione controlla almeno ogni due anni i flussi delle merci, la rintracciabilità e le esigenze che devono essere soddisfatte nei processi di produzione. Per i produttori che partecipano alle altre tappe della produzione definite nell'elenco degli obblighi di una denominazione d'origine, l'organismo di certificazione effettua un controllo periodico su un campione rappresentativo dei produttori interessati.

Giusta l'articolo 16 capoverso 3 O-DOP la valutazione del prodotto finale avviene almeno una volta all'anno per ogni produttore che mette in commercio il prodotto finale.

4.3 Rapporto annuale dell'organismo di certificazione e constatazione delle irregolarità

Conformemente all'articolo 15 capoverso 5 O-DOP l'organismo di certificazione fornisce annualmente all'Istituto, per ogni denominazione registrata, un rapporto contenente in particolare la lista delle imprese controllate (lett. a), la quantità di prodotti commercializzati con la denominazione registrata (lett. b) e il numero e il genere dei provvedimenti correttivi e il numero dei ritiri di certificati (lett. c).

² Rapporto esplicativo, pag. 16.

³ Ad esempio nel caso delle acque minerali.

⁴ Qualora l'imballaggio sia composto essenzialmente da un elemento di vuoto a rendere (p.es. bottiglie di vetro), il marchio di rintracciabilità non deve essere integrato fisicamente in tale elemento d'imballaggio, ma figurare sull'etichetta o su qualsiasi altro supporto monouso.

L'organismo di certificazione notifica altresì all'IPI, ai Cantoni interessati e al raggruppamento iscritto nel registro le maggiori irregolarità constatate in occasione dei controlli (art. 15 cpv. 6 O-DOP).

5. Decisioni degli organismi di certificazione

Le decisioni prese dagli organismi di certificazione (certificazione, ritiro di certificati, constatazione di irregolarità) non possono essere contestate presso l'Istituto.

Parte 6 – Registro

1. Introduzione

L'Istituto tiene il registro delle DOP e delle IGP (art. 50a cpv. 1 LPM; art. 11 cpv. 1 O-DOP). Esegue i compiti ad esso connessi procedendo in particolare alle eventuali rettifiche e cancellazioni.

2. Forma del registro

L'articolo 11 capoverso 2 O-DOP lascia un certo margine di manovra all'Istituto per quanto riguarda la forma del registro. Per ogni denominazione l'Istituto tiene un dossier fisico che documenta lo svolgimento della procedura di deposito, di eventuali opposizioni, di modifiche dell'elenco degli obblighi, di rettifiche o di cancellazioni. Il dossier comprende inoltre i rapporti annuali forniti dall'organismo di certificazione.

L'Istituto pubblica sul suo sito Internet una versione elettronica del registro contenente gli elementi essenziali legati alla denominazione in conformità all'articolo 11 capoverso 4 O-DOP. Gli altri elementi relativi al dossier della domanda di registrazione non sono pubblicati.

Ogni persona è autorizzata a consultare il registro e a chiederne gli estratti (art. 11 cpv. 7 O-DOP).

L'Istituto conserva i dossier delle denominazioni cancellate.

3. Registrazione e modifica dell'elenco degli obblighi

Al termine della procedura di registrazione o, all'occorrenza, della modifica dell'elenco degli obblighi l'Istituto registra la denominazione o la modifica dell'elenco degli obblighi e iscrive le informazioni precisate all'articolo 11 capoverso 4 O-DOP. Indica inoltre se nessuna opposizione è stata presentata entro i termini o se le eventuali opposizioni o gli eventuali ricorsi sono stati respinti (art. 11 cpv. 3 O-DOP).

La registrazione è illimitata, fatta salva una cancellazione (art. 12 O-DOP; cfr. n. 6, pag. 66).

4. Rettifiche

L'Istituto rettifica gli errori di registrazione. Le rettifiche possono essere richieste dal raggruppamento (art. 11 cpv. 5 lett. a O-DOP) o effettuate d'ufficio se l'errore è puramente formale o imputabile all'Istituto (art. 11 cpv. 5 lett. b O-DOP).

Tali rettifiche sono gratuite.

5. Modifica del nome e dell'indirizzo del raggruppamento

L'Istituto procede alle modifiche relative al nome e all'indirizzo del raggruppamento o, all'occorrenza, delle informazioni relative al suo rappresentante. Queste modifiche non sono soggette a una procedura particolare (cfr. art. 11 cpv. 6 O-DOP). Possono essere richieste in

qualsiasi momento per iscritto dal raggruppamento o dal suo rappresentante. Le modifiche non sono pubblicate, tuttavia si evincono dalla pubblicazione del registro sul sito Internet dell'Istituto, il quale è aggiornato dopo le modifiche.

Tali modifiche sono gratuite.

6. Cancellazione

6.1 Motivi di cancellazione

Conformemente all'articolo 13 capoverso 1 O-DOP l'Istituto cancella la registrazione di una denominazione nei tre casi seguenti:

- a) su richiesta, se la denominazione non è più utilizzata o se l'insieme degli utenti e i Cantoni o le autorità del Paese in questione non sono più interessati a conservare la registrazione;
- b) d'ufficio, se accerta che il rispetto dell'elenco degli obblighi non è più garantito;
- c) d'ufficio, se accerta che la denominazione estera non è più protetta nel suo Paese d'origine.

6.2 Procedura

L'Istituto consulta previamente le autorità federali e i Cantoni interessati se si tratta di una designazione svizzera, o l'autorità competente del Paese d'origine se si tratta di una designazione estera. Sente le parti conformemente alla procedura prevista all'articolo 30a PA. L'Istituto pubblica sul Foglio federale il progetto di decisione, senza motivazione, e deposita contemporaneamente per pubblica consultazione il progetto di decisione motivato (art. 30a cpv. 1 PA). Assegna alle parti un termine di tre mesi durante il quale possono consultare il progetto di decisione motivato e formulare delle obiezioni (art. 30a cpv. 2 PA).

6.3 Decisione

L'Istituto decide in merito al motivo di cancellazione prendendo in considerazione i pareri emessi nel corso della pubblica consultazione. La decisione di cancellazione è pubblicata sul Foglio federale e contro di essa può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale e successivamente dinanzi al Tribunale federale.

La cancellazione è gratuita e l'Istituto non accorda indennità di parte.

